European Asylum Support Office

Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III:

il colloquio personale e la valutazione delle prove

Serie di guide pratiche dell'EASO

Ottobre 2019

SUPPORT IS OUR MISSION

Né l’EASO né chiunque agisca a suo nome può essere considerato responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2020

© Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, 2020
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell’EASO, occorre l’autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Print ISBN 978-92-9476-625-0 doi:10.2847/465 BZ-04-18-668-IT-C
PDF ISBN 978-92-9476-610-6 doi:10.2847/701290 BZ-04-18-668-IT-N

European Asylum Support Office

Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III:

il colloquio personale e la valutazione delle prove

Serie di guide pratiche dell'EASO

Ottobre 2019

SUPPORT IS OUR MISSION

Indice

Elenco delle abbreviazioni 5

Introduzione 6

LISTE DI CONTROLLO 8

Quadro giuridico del sistema di Dublino 13
- Ambito di applicazione territoriale del regolamento Dublino III 14
- Ambito di applicazione personale del regolamento Dublino III 15

ORIENTAMENTI 17

1. Applicazione del regolamento Dublino III 18

2. Fornitura di informazioni 20

3. Colloquio personale Dublino: obiettivi, prescrizioni e tecniche di colloquio 21
- Obiettivo del colloquio personale Dublino 21
- Criteri applicabili al colloquio personale 22
- Tempistiche del colloquio 22
- Metodologia 23
- Conduzione del colloquio 24
- Tecniche di colloquio e tipi di domande 25
- Inizio del colloquio 26
- Contenuto del colloquio 27
- Conclusione del colloquio 28

4. Valutazione delle prove 33
- Introduzione 33
- L'importanza della valutazione delle prove 33
- Indicazioni concernenti il regolamento Dublino 33
- Insufficienza delle indicazioni concernenti il regolamento Dublino 34
- Richieste di informazioni 34
- Svolgimento della valutazione delle prove 35
- Criteri relativi all'unità familiare 37
  - Definizioni e considerazioni pertinenti 37
  - Elementi di prova e prove indiziarie 40
  - Elementi di prova nei casi di cui agli articoli 8, 9 e 10 41
  - Prove indiziarie nei casi di cui agli articoli 8, 9, 10 42
- Criteri relativi al soggiorno, all'ingresso e alla permanenza 43
  - Definizioni e considerazioni pertinenti 43
  - Titolo di soggiorno 43
  - Visto (articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4) 44
  - Elementi di prova nei casi di titoli di soggiorno o visti in corso di validità o scaduti (articolo 12) 45
  - Prove indiziarie in caso di titoli di soggiorno o visti in corso di validità o scaduti (articolo 12) 46
  - Elementi di prova in caso di ingresso con esenzione dal visto (articolo 14) e ingresso illegale (articolo 13, paragrafo 1) 47
  - Elementi di prova in caso di soggiorno di almeno cinque mesi (articolo 13, paragrafo 2) 49
  - Prove indiziarie in caso di ingresso con esenzione dal visto (articolo 14), ingresso illegale (articolo 13, paragrafo 1), soggiorno in uno Stato membro per almeno cinque mesi (articolo 13, paragrafo 2) 50
- Domanda precedente di protezione internazionale 52
  - Una domanda di asilo è stata presentata in precedenza presso un altro Stato membro 52
  - Valutazione dell'applicabilità del regolamento Dublino III 52
  - Obbligo di riprendere in carico un richiedente per esaminare la domanda di protezione internazionale 53
  - Obbligo di riprendere in carico il richiedente per svolgere la procedura Dublino 53
  - Elementi di prova in caso di procedura di ripresa in carico 54
  - Prove indiziarie in caso di procedura di ripresa in carico 55

Cessazione delle competenze – uscita dal territorio ed espulsioni 57
Cessazione delle competenze (articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3) 57
Elementi di prova per la cessazione di competenza (articolo 19, paragrafi 2 e 3 e articolo 20, paragrafo 5) 58
Prove indiziarie concernenti la cessazione di competenza (articolo 19, paragrafi 2 e 3 e articolo 20, paragrafo 5) 60
Considerazioni specifiche in merito ai trasferimenti Dublino 62
Valutazione delle prove 62
Allegato I – Aspetti da esaminare durante il colloquio: legami familiari 64
Allegato II – Aspetti da esaminare durante il colloquio: ingresso, permanenza e domanda precedente 66
Allegato III – Tabelle riassuntive relative all'elenco degli elementi di prova e delle prove indiziarie – Unità familiare 68
Allegato IV – Tabelle riassuntive relative all'elenco degli elementi di prova e delle prove indiziarie – Soggiorno, visto, ingresso illegale e permanenza per almeno 5 mesi/ingresso legale 69
Allegato V – Tabelle riassuntive relative all'elenco degli elementi di prova e delle prove indiziarie – Domande precedenti di protezione internazionale, uscita dal territorio ed espulsioni 71
RIFERIMENTI 73

Elenco delle abbreviazioni

DPA	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
CEAS	Sistema europeo comune di asilo
Carta	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01)
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Regolamento Dublino III	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CEDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
UE	Unione europea
Eurodac	Banca dati Eurodac
Regolamento Eurodac II	Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Regolamento di esecuzione	Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, come modificato dal regolamento (UE) n. 118/2014 del 30 gennaio 2014
Stati membri	Stati membri dell'UE più Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein che applicano il regolamento Dublino III
DCA	Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
SIS II	Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
UNHCR	Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati
Regolamento VIS	Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
VIS	Sistema d'informazione visti

Introduzione

A quale scopo è stata creata questa guida pratica? La *Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove* costituisce uno strumento pratico per sostenere i responsabili dell'applicazione del regolamento Dublino III in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE) nonché in Norvegia, Svizzera, Islanda e nel Liechtenstein nel loro lavoro quotidiano. Si tratta di uno strumento d'armonizzazione che riflette le norme comuni.

La presente guida pratica ha una finalità duplice: la guida assiste il lettore nella conduzione del colloquio personale ai sensi del regolamento di Dublino (in appresso colloquio personale Dublino) con un richiedente protezione internazionale e sostiene l'utilizzatore nello svolgimento di una valutazione individuale obiettiva e imparziale delle prove applicando i criteri giuridici e le norme comuni in maniera paritaria. Tale attività viene svolta per stabilire quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

I principali strumenti giuridici per la presente guida sono il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (regolamento Dublino III) e il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento Dublino II), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (regolamento di esecuzione). La presente guida mira a tradurre le prescrizioni giuridiche in materia di colloquio personale e valutazione delle prove in orientamenti concisi per gli operatori.

Qual è l'ambito di questa guida pratica? La presente guida si concentra sulle informazioni che dovrebbero essere fornite al richiedente in merito alla domanda di cui al regolamento Dublino III, nonché al colloquio personale con il richiedente svolto nel contesto della procedura Dublino e alla valutazione delle prove effettuata dall'operatore al fine di determinare lo Stato membro competente.

Il contenuto della presente guida si basa sulle disposizioni del regolamento Dublino III alle quali fa riferimento. Durante la stesura della presente guida, erano in corso i negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). Al momento della lettura, l'utilizzatore dovrebbe usare e basarsi sulla presente guida in merito alle corrispondenti disposizioni del rispettivo strumento giuridico in vigore.

Chi deve utilizzare questa guida? La presente guida è destinata principalmente al personale che lavora presso le unità Dublino, i funzionari preposti alla registrazione, i funzionari esaminatori e le guardie di frontiera, che conducono colloqui con i richiedenti ed effettuano la valutazione per stabilire lo Stato membro competente a nome delle autorità nazionali competenti. Inoltre, potrebbe rappresentare uno strumento utile per altri soggetti coinvolti nella procedura Dublino, quali i funzionari di polizia, la magistratura, i rappresentanti legali, gli assistenti sociali, nonché chiunque sia interessato a questi aspetti dell'attuazione del regolamento Dublino III.

La presente guida pratica mira a soddisfare le necessità degli operatori dotati di gradi diversi di esperienza: da quelli di nomina recente a quelli con anni di esperienza. I livelli della presente guida (orientamenti, liste di controllo e riferimenti) e i contenuti potrebbero essere utilizzati in modo diverso a seconda delle esigenze dell'utilizzatore.

Come si utilizza questa guida pratica? La guida pratica è strutturata in tre livelli che possono essere utilizzati singolarmente o in modo interconnesso.

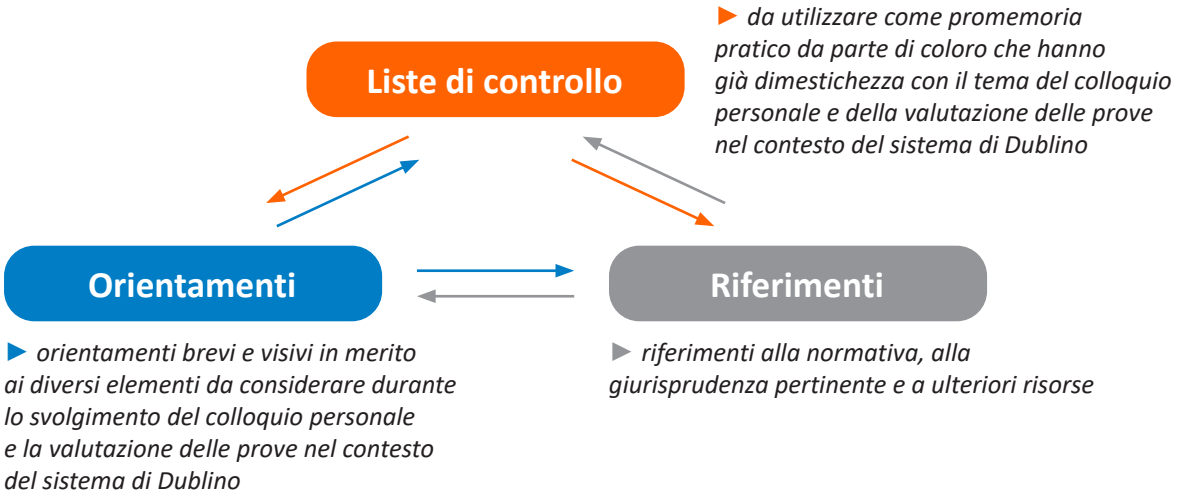

Oltre a fornire orientamenti strutturati, la presente guida pratica può essere considerata come sostegno per condurre un'autovalutazione e/o svolgere una valutazione della qualità.

La presente guida pratica contiene le buone pratiche suggerite (riquadri gialli) e riferimenti alla giurisprudenza (riquadri blu). All'inizio di ogni sezione è riportato il riferimento alle disposizioni giuridiche pertinenti (riquadri rossi). Tale riferimento non intende tuttavia limitare l'ambito di applicazione del paragrafo che segue agli articoli menzionati; al contrario, è concepito per costituire un riferimento alla disposizione giuridica che potrebbe essere rilevante per il caso in esame. Nei riquadri grigi si fa riferimento agli attuali strumenti dell'EASO o ai pertinenti moduli di formazione dell'EASO.

Com'è stata elaborata questa guida pratica? La presente guida è stata creata da un gruppo di lavoro di esperti degli Stati membri, con l'aiuto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con il prezioso contributo della Commissione europea e dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Prima di completarla sono stati consultati tutti gli Stati membri.

Com'è collegata la presente guida pratica ad altri strumenti di sostegno dell'EASO? La missione dell'EASO è quella di sostenere gli Stati membri attraverso, tra l'altro, una formazione comune e una qualità comune. Come per tutti gli strumenti di sostegno dell'EASO, la *Guida pratica sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove* si basa sulle norme comuni del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Resta inteso che non tutti gli Stati membri partecipanti sono vincolati dagli obblighi del CEAS. I paesi ai quali non si applicano tali obblighi dovrebbero prendere in considerazione i riferimenti alle direttive specifiche in materia di CEAS di seguito indicate soltanto laddove applicabili. La presente guida è stata elaborata nel quadro del CEAS come altre guide pratiche e dovrebbe essere considerata un'integrazione di altri strumenti dell'EASO disponibili. La sua coerenza con tali altri strumenti è stata una priorità, in particolare in relazione ai moduli, strettamente correlati, dei programmi di formazione dell'EASO sul regolamento Dublino III. Anche le guide pratiche dell'EASO sul colloquio personale e sulla valutazione delle prove hanno costituito delle fonti preziose di informazioni per lo sviluppo di questo strumento.

La presente guida pratica è stata redatta utilizzando la metodologia della matrice di qualità dell'EASO e dovrebbe essere utilizzata insieme agli altri strumenti pratici disponibili: https://www.easo.europa.eu/practical-tools.

LISTE DI CONTROLLO

- *da utilizzare come promemoria pratico da parte di coloro che hanno già dimestichezza con il tema del colloquio personale e della valutazione delle prove nel contesto del sistema di Dublino*

Il quadro giuridico del sistema di Dublino

- ☐ Applicare le disposizioni giuridiche in base ai fatti sostanziali
- ☐ Ricordare l'ambito di applicazione territoriale del regolamento Dublino III
- ☐ Ricordare che i beneficiari della protezione internazionale non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento Dublino III

1. Applicazione del regolamento Dublino III

- ☐ La domanda di protezione internazionale viene presentata per la prima volta
- ☐ La gerarchia dei criteri è rispettata
- ☐ Si tiene conto di considerazioni specifiche in materia di vincolo di dipendenza

2. Fornitura di informazioni

- ☐ Viene fornito il contenuto adeguato delle informazioni:
  - ☐ obiettivi del regolamento Dublino III;
  - ☐ conseguenze della presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro;
  - ☐ gerarchia dei criteri di responsabilità;
  - ☐ colloquio personale;
  - ☐ possibilità di presentare informazioni sulla procedura di determinazione della responsabilità;
  - ☐ possibilità di impugnare una decisione di trasferimento;
  - ☐ gli Stati membri possono scambiarsi i dati dei richiedenti;
  - ☐ i richiedenti hanno il diritto di accedere ai dati ad essi relativi.
- ☐ Le informazioni vengono fornite:
  - ☐ per iscritto;
  - ☐ «in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile»;
  - ☐ oralmente, se necessario;
  - ☐ attraverso gli opuscoli comuni di cui agli allegati X e XI del regolamento di esecuzione;
  - ☐ gli opuscoli sono integrati da informazioni specifiche per lo Stato membro.

3. Colloquio personale Dublino: obiettivi, prescrizioni e tecniche di colloquio

- ☐ I requisiti del colloquio sono soddisfatti se il suddetto:
  - ☐ ha luogo in maniera tempestiva;
  - ☐ si tiene prima dell'adozione di qualsiasi decisione di trasferimento del richiedente;
  - ☐ si tiene in una lingua che il richiedente capisce o è ragionevole supporre possa capire;
  - ☐ avviene in condizioni che garantiscono la riservatezza;
  - ☐ è condotto da una persona qualificata.

Metodologia

- ☐ Preparazione
- ☐ Familiarizzazione con il caso
- ☐ Modalità pratiche
- ☐ Funzionario esaminatore e interprete adeguati

Inizio del colloquio

- ☐ Benvenuto/introduzione
- ☐ Verificare la comprensione tra l'interprete e il richiedente
- ☐ Informare il richiedente in merito alla finalità e al contenuto del colloquio
- ☐ Informare il richiedente in merito all'obbligo di cooperare

3. Colloquio personale Dublino: obiettivi, prescrizioni e tecniche di colloquio

Conduzione del colloquio

- ☐ Atteggiamento
  - ☐ Neutralità
  - ☐ Atteggiamento non giudicante
  - ☐ Evitare fraintendimenti dovuti a presupposti, valori o aspettative di matrice culturale
- ☐ Gestire la situazione del colloquio
  - ☐ Creare e mantenere un clima di fiducia
  - ☐ Concentrarsi sul richiedente
  - ☐ Gestire il dialogo
  - ☐ Gestire l'interprete
  - ☐ Incoraggiare il richiedente mostrando un ascolto attivo
- ☐ Tecniche di colloquio e tipi di domande
  - ☐ Fare domande semplici
  - ☐ Utilizzare domande aperte
  - ☐ Utilizzare le domande chiuse in maniera appropriata
  - ☐ Utilizzare domande di chiarimento e di riflessione
  - ☐ Porre le domande corrette in maniera corretta ed equa
  - ☐ Porre le domande tenendo conto delle capacità e del livello di istruzione del richiedente
  - ☐ Opportunità di chiarire eventuali incongruenze

Durante il colloquio

- ☐ Fornire oralmente informazioni sull'applicazione del regolamento Dublino III
- ☐ I richiedenti possono chiedere chiarimenti su tutti gli aspetti del funzionamento del regolamento Dublino III che non comprendono

Conclusione del colloquio

- ☐ Accertarsi che durante il colloquio siano stati trattati tutti i fatti pertinenti
- ☐ Chiedere al richiedente se desidera fornire eventuali ulteriori informazioni
- ☐ Informare il richiedente della possibilità di fornire ulteriori documenti giustificativi
- ☐ Informare il richiedente in merito alle fasi successive del processo
- ☐ Informare il richiedente in merito ai termini stabiliti nel regolamento Dublino III
- ☐ Informare il richiedente della sintesi scritta e delle modalità di accesso alla stessa

4. Valutazione delle prove

- ☐ Nel caso in esame vi sono indicazioni concernenti il regolamento di Dublino
  - ☐ Sono disponibili elementi di prova
  - ☐ Sono disponibili prove indiziarie
- ☐ Le indicazioni concernenti il regolamento di Dublino sono insufficienti

Criteri relativi all'unità familiare

- ☐ Definizioni
  - ☐ Familiare
  - ☐ Parente
  - ☐ Minore
  - ☐ Minore non accompagnato
  - ☐ Relazione di dipendenza
  - ☐ Famiglia in senso più ampio
- ☐ Minori non accompagnati (articolo 8)
- ☐ Familiare beneficiario di protezione internazionale (articolo 9)
- ☐ Familiare richiedente protezione internazionale (articolo 10)
- ☐ Norme concernenti domande simultanee (articolo 11)
- ☐ Persone a carico (articolo 16)
- ☐ Clausole discrezionali (articolo 17)
  - ☐ Articolo 17, paragrafo 1 - clausola di sovranità
  - ☐ Articolo 17, paragrafo 2 - clausola discrezionale

- ☐ Elementi di prova e prove indiziarie
  - ☐ Minori non accompagnati e familiari
  - ☐ Figlio/a (adulto/a), fratello/sorella, genitore a carico
- ☐ Elementi di prova nei casi di cui agli articoli 8, 9 e 10
  - ☐ Conferma scritta delle informazioni da parte dello Stato membro
  - ☐ Estratto di registri
  - ☐ Titoli di soggiorno/permessi di soggiorno temporanei rilasciati al familiare
  - ☐ Elemento di prova comprovante il legame di parentela
  - ☐ Esame del DNA o del sangue
  - ☐ Assenso degli interessati
- ☐ Prove indiziarie nei casi di cui agli articoli 8, 9, 10
  - ☐ Indicazioni verificabili del richiedente
  - ☐ Dichiarazioni dei familiari interessati
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR

Criteri relativi al soggiorno, all'ingresso e alla permanenza

- ☐ Definizioni
  - ☐ Titolo di soggiorno
    - ☐ Titolo di soggiorno in corso di validità
    - ☐ Titoli di soggiorno multipli
    - ☐ Titoli di soggiorno scaduti
  - ☐ Visto
    - ☐ Visto in corso di calidità
    - ☐ Visto multiplo
    - ☐ Visto scaduto
  - ☐ Ingresso illegale
  - ☐ Permanenza continuativa di almeno cinque mesi in uno Stato membro
  - ☐ Ingresso con esenzione dal visto
  - ☐ Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto
- ☐ Elementi di prova nei casi di titoli di soggiorno o visti in corso di validità o scaduti
  - ☐ Titolo di soggiorno
  - ☐ Visto
  - ☐ Riscontro positivo nel VIS
  - ☐ Estratto di registi degli stranieri o di registri corrispondenti
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto
- ☐ Prove indiziarie in caso di titoli di soggiorno o visti in corso di validità o scaduti
  - ☐ Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il titolo di soggiorno
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio
- ☐ Elementi di prova in caso di ingresso con esenzione dal visto e di ingresso illegale
  - ☐ Timbro di ingresso su un passaporto
  - ☐ Timbro in uscita
  - ☐ Titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'ingresso attraverso una frontiera esterna
  - ☐ Risultato positivo fornito da Eurodac
  - ☐ Impronte digitali
- ☐ Elementi di prova in caso di soggiorno per almeno cinque mesi
  - ☐ Autorizzazioni di soggiorno
  - ☐ Inviti a lasciare il territorio o provvedimento di espulsione emessi con un intervallo di almeno cinque mesi e rimasti senza effetto
  - ☐ Estratto di registri di ospedali, carceri, strutture detentive

Criteri relativi al soggiorno, all'ingresso e alla permanenza

- ☐ Prove indiziarie in caso di ingresso con esenzione dal visto, ingresso illegale, soggiorno in uno Stato membro per almeno 5 mesi
  - ☐ Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio
  - ☐ Impronte digitali
  - ☐ Titoli di viaggio, conti di albergo, carte di accesso, ecc.

Domanda precedente di protezione internazionale

- ☐ Una domanda di asilo è stata presentata in precedenza presso un altro Stato membro
- ☐ Il regolamento Dublino III è applicabile
- ☐ Obbligo di riprendere in carico un richiedente per esaminare la domanda di protezione internazionale
- ☐ Obbligo di riprendere in carico il richiedente per svolgere la procedura Dublino

- ☐ Elementi di prova nei casi di procedura di ripresa in carico
  - ☐ Risultato positivo fornito da Eurodac
  - ☐ Modulo presentato dal richiedente (modulo di domanda)
  - ☐ Verbale ufficiale redatto dalle autorità
  - ☐ Impronte digitali rilevate in occasione di una domanda
  - ☐ Estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti
  - ☐ Rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda

- ☐ Prove indiziarie in caso di procedura di ripresa in carico
  - ☐ Informazioni circostanziate e verificabili fornite dal richiedente
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio

Cessazione delle competenze – uscita dal territorio ed espulsioni

- ☐ Cessazione della competenza

- ☐ Elementi di prova in caso di cessazione della competenza
  - ☐ Timbro in uscita
  - ☐ Estratto di registri di paesi terzi
  - ☐ Titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'uscita o l'ingresso attraverso una frontiera esterna
  - ☐ Rapporti informativi/conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri
  - ☐ Prova scritta delle autorità che attesta l'effettiva espulsione dello straniero
  - ☐ Conferma delle informazioni relative all'espulsione da parte del paese terzo
  - ☐ Timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro
  - ☐ Impronte digitali

- ☐ Prove indiziarie in caso di cessazione della competenza
  - ☐ Dichiarazioni circostanziate e verificabili fornite dal richiedente
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio
  - ☐ Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro
  - ☐ Timbro in uscita
  - ☐ Impronte digitali
  - ☐ Titoli di viaggio, conti di albergo, carte di accesso, ecc.
  - ☐ Altri elementi di prova

Considerazioni specifiche in merito ai trasferimenti Dublino

- ☐ Valutazione delle prove

Quadro giuridico del sistema di Dublino [tornare alla lista di controllo]

Il sistema di Dublino costituisce l'elemento portante del CEAS e mira a determinare in maniera efficace lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Il sistema di Dublino consta di tre regolamenti:

Regolamento Dublino III

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

Regolamento di attuazione di Dublino

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, come modificato dal **regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014** della Commissione del 30 gennaio 2014

Regolamento Eurodac II

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione)

Per quanto riguarda l'attuazione del regolamento Dublino III, sono pertinenti tanto il sistema d'informazione visti (VIS) quanto il sistema d'informazione Schengen (SIS II).

Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), all'articolo 2, lettera b), definisce le norme per:

> [...] migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti [...] e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di [...] evitare l'elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda.

Il VIS si applica a tutti gli Stati Schengen (la Danimarca ha deciso di attuarlo). Tuttavia, è importante osservare che non tutti gli Stati membri che applicano il regolamento Dublino III sono vincolati dal regolamento VIS.

Il SIS II è definito dai seguenti strumenti giuridici: regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.

Il SIS II è un sistema di informazione per la sicurezza e la gestione delle frontiere in Europa. Ogni Stato membro dispone di un ufficio nazionale SIRENE (informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale) che funge da punto di contatto unico per lo scambio di informazioni. Il sistema aiuta le autorità in Europa a salvaguardare la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne.

Il SIS II è utilizzato in 26 Stati membri (ad eccezione dell'Irlanda e di Cipro) e in 4 paesi associati. Alcuni Stati membri dispongono di regimi speciali: la Bulgaria, la Romania e la Croazia non fanno ancora parte dello spazio Schengen, ma la Romania e la Bulgaria utilizzano il SIS, mentre la Croazia ne fa un uso limitato. Pur non facendo parte dello spazio Schengen, anche il Regno Unito si avvale del SIS II.

Inoltre, nell'applicare la procedura Dublino, i funzionari esaminatori dovrebbero tenere conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2013/32/UE, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (DPA), laddove applicabile. Le disposizioni della direttiva sulle procedure di asilo «integra[no] e lascia[no] impregiudicate le disposizioni relative alle garanzie procedurali disciplinate dal [...] regolamento [Dublino]», come indicato nel considerando 12 del regolamento Dublino III e nel considerando 54 della DPA.

Giurisprudenza

«Il sistema di Dublino [...] tende, come si evince dai suoi considerando 4 e 5, a consentire, in particolare, una determinazione rapida dello Stato membro competente per garantire un accesso effettivo alle procedure di concessione di protezione internazionale e non compromettere l'obiettivo di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale».

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2017, *C.K. e a.* contro *Republika Slovenija*, C-578/16 PPU, punto 57

Ambito di applicazione territoriale del regolamento Dublino III

A partire dalla convenzione di Dublino del 1990, il sistema di Dublino è stato integrato nel diritto dell'Unione europea mediante il regolamento Dublino II e il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (regolamento Eurodac). Nel 2001 la Norvegia e l'Islanda hanno aderito in qualità di paesi associati. La Danimarca ha deciso di aderire tramite un accordo del 2006 e ha confermato l'attuazione del regolamento Dublino III con una decisione del parlamento del dicembre 2013. La Svizzera e il Liechtenstein hanno aderito in qualità di paesi associati rispettivamente nel 2008 e nel 2011.

Il regolamento si applica pertanto a 32 Stati membri:

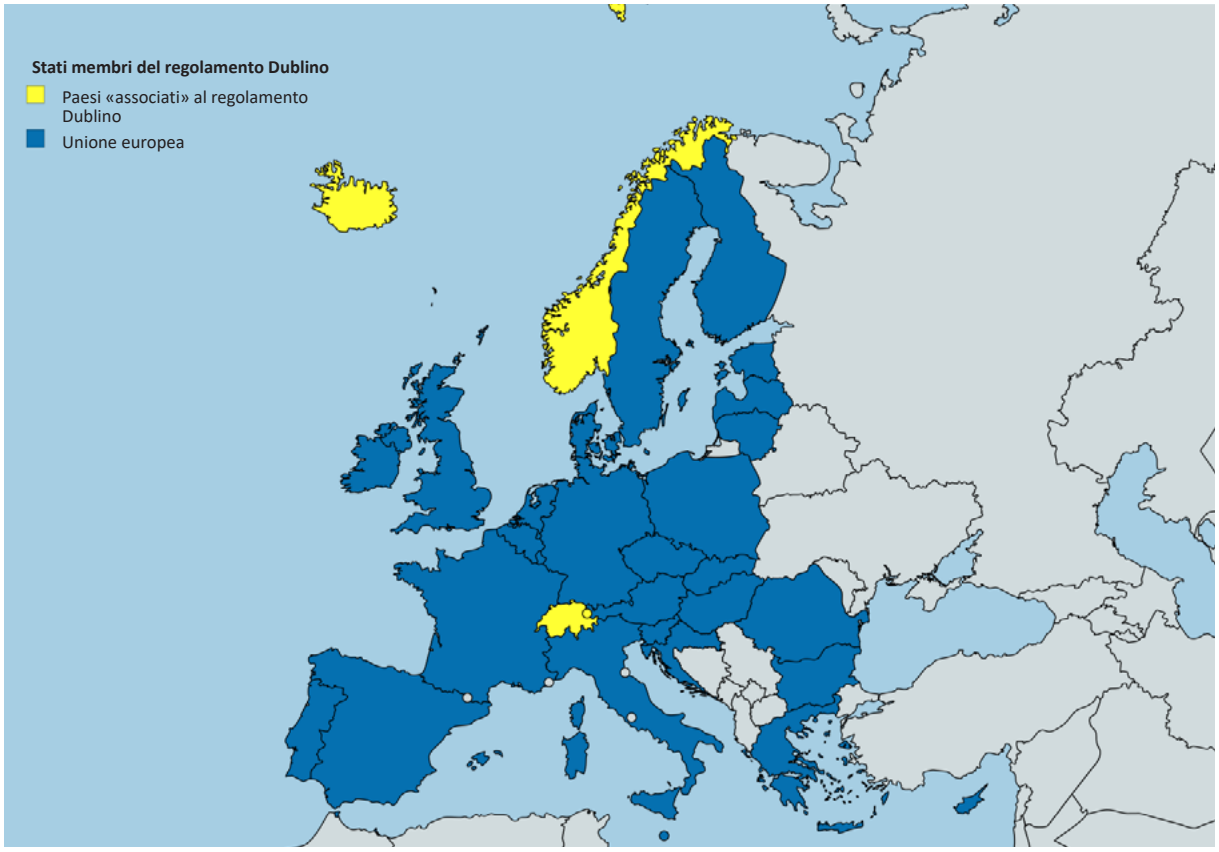

Ambito di applicazione personale del regolamento Dublino III

Il regolamento Dublino III si applica ai cittadini di paesi terzi (definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento Dublino III) o agli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno degli Stati membri. L'ambito di applicazione del regolamento Dublino III comprende i richiedenti protezione internazionale. I beneficiari della protezione internazionale non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento Dublino III. Il termine «richiedente» è definito dall'articolo 2, lettera c), del regolamento Dublino III.

Il capo V del regolamento Dublino III, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), si riferisce ai richiedenti la cui domanda è in corso d'esame, mentre l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), si riferisce a un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha «ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro« o «che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno». L'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), fa riferimento a «un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

Per quanto concerne i richiedenti respinti a norma di una prima decisione o un decisione definitiva di un altro Stato membro che non hanno presentato una nuova domanda nello Stato membro in cui si trovano, l'articolo 24 del regolamento Dublino III consente agli Stati membri di decidere di applicare il regolamento Dublino III o la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri).

A partire da una domanda di protezione internazionale nello Stato membro A, la procedura Dublino presso lo Stato membro B può essere descritta schematicamente come segue:

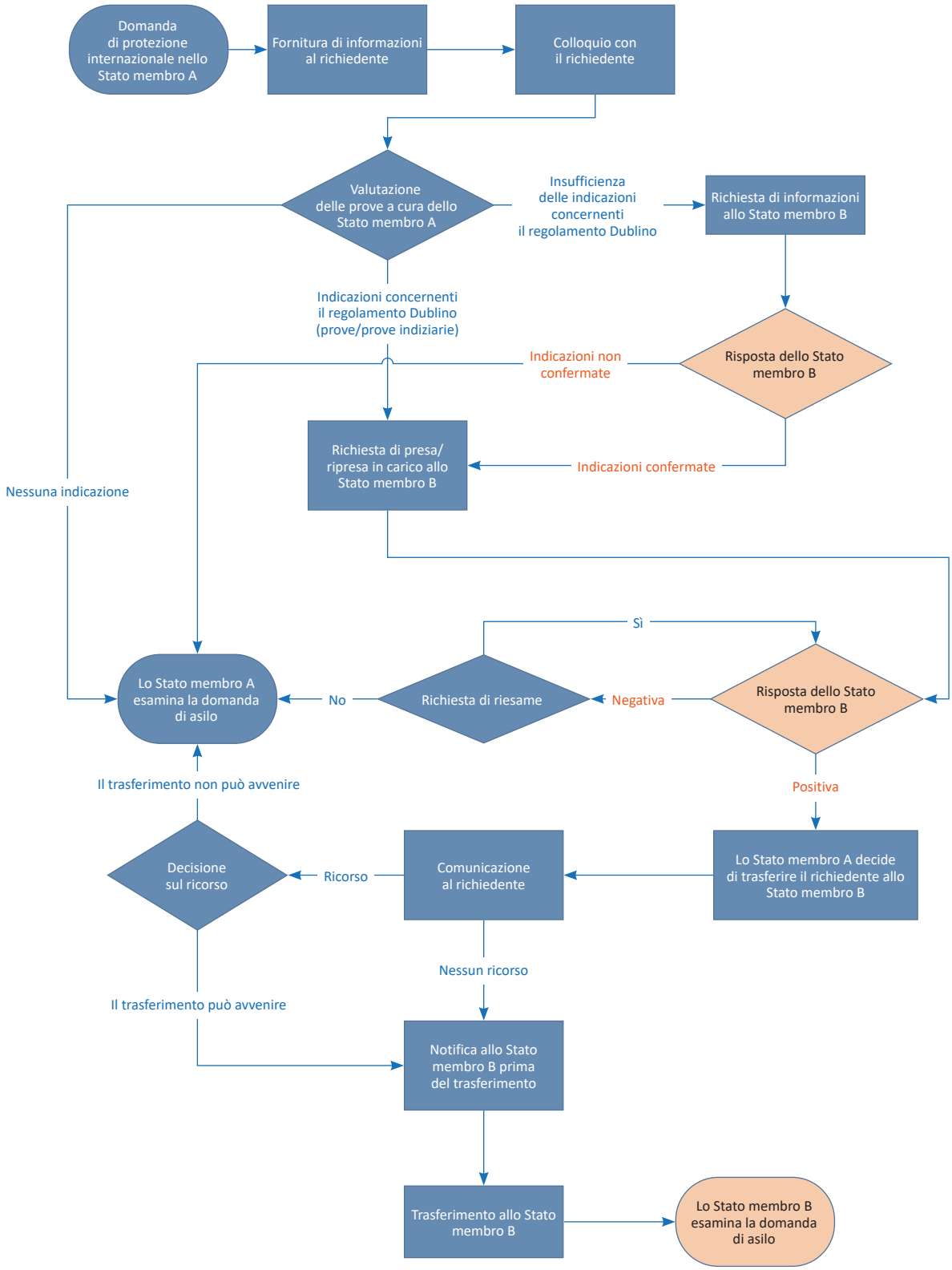

ORIENTAMENTI

- *Orientamenti brevi e visivi in merito ai diversi elementi da considerare durante lo svolgimento del colloquio personale e la valutazione delle prove nel contesto del sistema di Dublino*

1. Applicazione del regolamento Dublino III [tornare alla lista di controllo]

Al fine di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento Dublino III impone agli Stati membri di applicare i criteri di cui al capo III («gerarchia dei criteri») **nel momento in cui la domanda è presentata per la prima volta.**

Regolamento Dublino III
Capo III

Si distinguono due serie di criteri:

1) i criteri volti a tutelare l'unità familiare (articoli da 8 a 11 e da 16 a 17);
2) i criteri relativi alla competenza dello «Stato membro che risulta maggiormente responsabile dell'ingresso o del soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri» ([1]) (articoli da 12 a 15).

La «gerarchia dei criteri» per la determinazione dello Stato membro competente di cui al capo III del regolamento Dublino III significa che i criteri devono essere applicati secondo l'ordine che segue:

Unità familiare	• Minore non accompagnato (articolo 8) • Familiari beneficiari di protezione internazionale (articolo 9) • Familiari richiedenti protezione internazionale (articolo 10) • Procedura familiare (articolo 11)
Principale responsabilità in relazione all'ingresso o al soggiorno	• Rilascio del titolo di soggiorno o del visto (articolo 12) • Ingresso o soggiorno illegale (articolo 13) • Ingresso con esenzione dal visto (articolo 14) • Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto (articolo 15)

Lo Stato membro competente è determinato «sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro» (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Dublino III). Lo Stato membro deve tenere conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela del richiedente (articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento Dublino III).

Gli Stati membri applicano il regolamento Dublino III in conformità con gli obblighi europei e internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nonché quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Al fine di attuare in maniera efficace il regolamento Dublino III, gli Stati membri istituiscono una solida cooperazione nel quadro del regolamento e applicano il principio della fiducia reciproca tra di essi in materia di politica di asilo.

Il sistema di Dublino mira a garantire che per ciascuna domanda di asilo presentata in uno qualsiasi degli Stati membri vi sia un unico Stato membro competente:

- se nessuno dei criteri enumerati al capo III è applicabile, per l'esame della domanda di protezione internazionale «è competente il **primo Stato membro** nel quale la domanda è stata presentata» (articolo 3, paragrafo 2, primo comma);
- se un trasferimento non può essere effettuato perché «sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti» nello Stato membro competente (articolo 3,

([1]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM(2008) 820 def. del 3.12.2008.

paragrafo 2, secondo comma) o perché le autorità dello Stato membro che provvede al trasferimento possono ragionevolmente prevedere che il trasferimento comporterebbe un rischio effettivo di violazione dell'articolo 4 della Carta, la determinazione della responsabilità escluderà lo Stato membro in cui è probabile che si verifichi il rischio.

Considerazioni specifiche: persone a carico e clausole discrezionali

Regolamento Dublino III	Regolamento di esecuzione
Articoli 16 e 17	Articolo 11

Oltre ai criteri di cui sopra, il regolamento Dublino III può stabilire la responsabilità sulla base della persona a carico e delle clausole discrezionali.

L'articolo 16 prevede la possibilità di riunire un richiedente dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri con tale persona. Inoltre, prevede la possibilità di ricongiungere al richiedente il figlio, il fratello o il genitore dello stesso legalmente residente in uno degli Stati membri laddove la persona in questione dipenda dall'assistenza del richiedente a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata.

Giurisprudenza

Nella sua sentenza del 6 novembre 2012 nella causa *K/Bundesasylamt*, C-245/11, la CGUE ha chiarito quanto segue:

«[u]n vincolo di dipendenza è decisivo ai fini della determinazione della competenza laddove non vi siano circostanze eccezionali che ne ostacolano l'applicazione. L'articolo 16 costituisce pertanto un ulteriore "quasi criterio"».

L'articolo 17 del regolamento Dublino III stabilisce clausole discrezionali. La «**clausola di sovranità**» (articolo 17, paragrafo 1) consente agli Stati membri di assumersi la competenza per una domanda presentatagli anche se non si tratta dello Stato membro competente secondo i criteri. La «**clausola umanitaria**» (articolo 17, paragrafo 2) può essere applicata su richiesta di uno Stato membro «al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali».

2. Fornitura di informazioni [tornare alla lista di controllo]

Regolamento Dublino III
Articolo 4

Il diritto di informazione del richiedente, come enunciato all'articolo 4 del regolamento Dublino III, è un prerequisito centrale per la garanzia di equità procedurale. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso devono informare il richiedente dell'applicazione di tale regolamento, specificando in particolare:

- le **finalità** del regolamento Dublino III e le **conseguenze** dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante la procedura Dublino o durante l'esame della domanda di protezione internazionale;
- la **gerarchia dei criteri** di determinazione della competenza, compresa la possibilità che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente anche se tale competenza non si basa su tali criteri;
- il **colloquio personale** e la possibilità di **presentare informazioni** relative alla procedura di determinazione della competenza, comprese informazioni sulla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri;
- la possibilità di **impugnare una decisione di trasferimento** e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento, nonché i termini relativi ai mezzi di ricorso;
- la possibilità per lo Stato membro in cui il richiedente si trova attualmente di **scambiare i propri dati** con altri Stati membri ai fini della determinazione della competenza;
- il **diritto di accesso ai dati** che li riguardano e alla rettifica di eventuali informazioni inesatte o alla cancellazione dei dati in caso di trattamento illecito, nonché le procedure per l'esercizio di tali diritti.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, le informazioni sono fornite:

- per iscritto;
- «in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile»;
- se necessario (in caso di persone con esigenze procedurali particolari), le informazioni devono essere fornite anche oralmente;
- tali informazioni devono essere fornite attraverso gli opuscoli comuni di cui agli allegati X e XI del regolamento di esecuzione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Dublino III;
- devono essere integrate da informazioni specifiche relative allo Stato membro.

3. Colloquio personale Dublino: obiettivi, prescrizioni e tecniche di colloquio [tornare alla lista di controllo]

Regolamento Dublino III	DPA
Articolo 5	Articolo 14

Obiettivo del colloquio personale Dublino

Il regolamento Dublino III prevede l'obbligo per lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione di effettuare un colloquio personale con il richiedente (colloquio personale Dublino).

L'obiettivo principale del colloquio consiste nel raccogliere tutti i fatti pertinenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Di conseguenza, il colloquio personale Dublino ha una portata diversa e si concentra su aspetti diversi rispetto al colloquio personale sulla sostanza della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 14 della DPA.

L'obiettivo del colloquio personale Dublino è duplice:

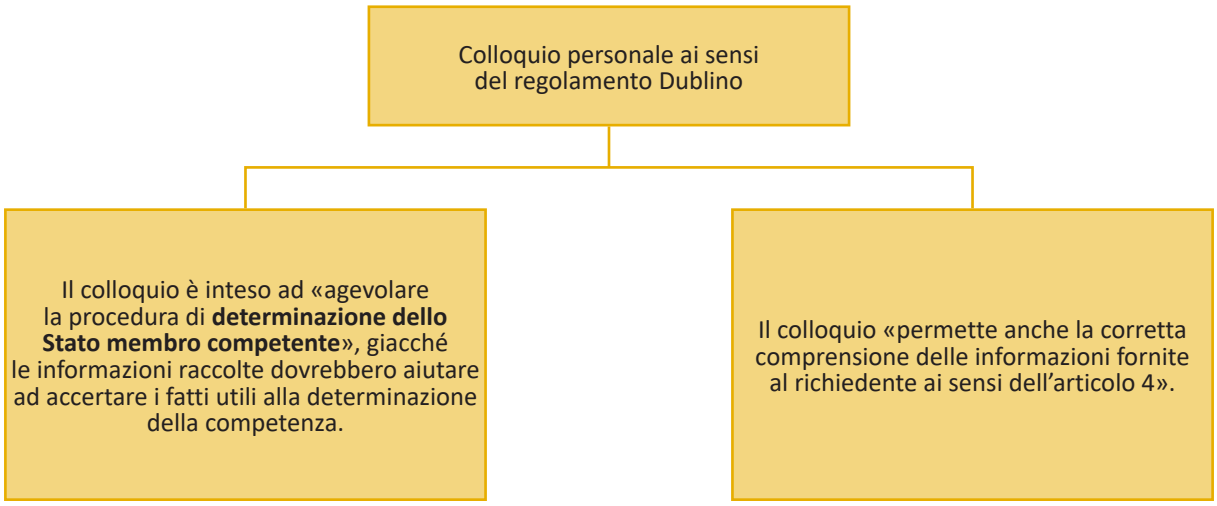

In tale contesto, il colloquio personale Dublino può perseguire potenzialmente molteplici finalità:

- consente alle autorità di fornire oralmente informazioni sull'applicazione del regolamento Dublino III;
- consente ai richiedenti di chiedere chiarimenti su tutti gli aspetti del funzionamento del regolamento Dublino III che non comprendono;
- consente ai richiedenti di fornire le informazioni necessarie per una corretta determinazione della competenza, compresa la presenza di familiari in un altro Stato membro;
- consente al richiedente di far conoscere il proprio punto di vista in maniera efficace;
- consente alle autorità di chiarire direttamente gli aspetti delle informazioni fornite dal richiedente in maniera efficiente.

Lo Stato membro che svolge la procedura di determinazione può altresì decidere di inviare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 34 del regolamento Dublino III (cfr. allegato V del regolamento di esecuzione) al fine di raccogliere eventuali informazioni supplementari pertinenti.

La presente sezione contiene considerazioni generali in merito al colloquio personale Dublino. I temi specifici che devono essere affrontati durante questo colloquio saranno ampiamente discussi nella sezione Valutazione delle prove.

La conduzione del colloquio personale Dublino è **obbligatoria**, fatte salve poche eccezioni.
Il colloquio personale Dublino può non essere effettuato qualora:

- il richiedente sia fuggito; o
- «dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1» (articolo 5, paragrafo 2)

Criteri applicabili al colloquio personale

Durante lo svolgimento del colloquio personale occorre siano soddisfatti diversi criteri.
Il colloquio dovrebbe:

- essere svolto «in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente» (articolo 5, paragrafo 3)
- essere svolto «in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale» (articolo 5, paragrafo 4)
- essere svolto «in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza» (articolo 5, paragrafo 5)
- essere «condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale» (articolo 5, paragrafo 5)

Lo Stato membro che effettua il colloquio personale Dublino deve «redige[re] una sintesi scritta dello stesso» che contenga «almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio». Inoltre, lo Stato membro provvede «affinché il richiedente e/o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi» (articolo 5, paragrafo 6).

Tempistiche del colloquio

La finalità principale del colloquio Dublino consiste nel facilitare il processo di determinazione dello Stato membro competente. Al fine di evitare una proroga del processo di determinazione o persino l'errata determinazione della competenza, è consigliabile effettuare il colloquio poco dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Il momento più opportuno per condurre il colloquio è prima dell'invio della richiesta di presa o ripresa in carico all'altro Stato membro. Ciò garantirebbe anche un'adeguata comprensione da parte del richiedente dell'impostazione e delle norme del sistema di Dublino in linea con l'articolo 4 del regolamento Dublino III.

Tuttavia, il regolamento Dublino III non stabilisce esattamente quando dovrebbe avere luogo il colloquio, bensì soltanto che il **colloquio deve svolgersi in tempo utile e prima che sia adottata la decisione di trasferimento**. Di

conseguenza, occorre programmare il colloquio al più tardi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente.

In funzione dell'impostazione del sistema nazionale di asilo, il colloquio personale Dublino può essere integrato nel colloquio di registrazione, purché siano soddisfatti i requisiti per il colloquio personale. Tuttavia, dato che le informazioni pertinenti ai fini della competenza sono in pratica raccolte attraverso la banca dati Eurodac, occorre garantire che il funzionario esaminatore che tiene il colloquio disponga del risultato del confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac esistenti. In caso contrario, occorre condurre un secondo colloquio personale Dublino se il sistema centrale trasmette una risposta pertinente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 2 o dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento Eurodac II, al fine di porre ulteriori domande al richiedente in relazione alle informazioni in base alle quali si ritiene che un altro Stato membro sia competente, in quanto vi possono essere circostanze individuali che possono influire sulla procedura di determinazione.

Metodologia

Preparazione

La preparazione è fondamentale per effettuare un colloquio efficace. Migliore è la preparazione del funzionario esaminatore, tanto più pertinenti saranno le domande poste e, di conseguenza, tanto più efficace sarà il colloquio. La mancata preparazione si traduce spesso in domande prive di pertinenza e può comportare la necessità di raccogliere ulteriori informazioni e potenzialmente di dover condurre un colloquio ulteriore.

Ai fini della determinazione della competenza dello Stato membro è essenziale svolgere un colloquio efficace che raccolga gli elementi di prova pertinenti sui principali aspetti della determinazione della competenza.

Familiarizzazione con il caso

L'aspetto fondamentale della familiarizzazione con il caso consiste nella raccolta di informazioni e documenti importanti prima che si tenga il colloquio.

Se la procedura nazionale lo consente prima del colloquio:

- verificare le banche dati disponibili (Eurodac, VIS, sistema nazionale).

Le informazioni contenute nelle banche dati o nei sistemi disponibili sono pertinenti ai fini della valutazione della competenza di un altro Stato membro. Tali informazioni possono comprendere: informazioni in merito a familiari, visti, permesso di soggiorno, ingresso, risposta pertinente in Eurodac, procedure anteriori.

- verificare ulteriori informazioni pertinenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente (moduli di registrazione, altri documenti, documenti presentati dal richiedente, ecc.).

Possono essere già disponibili in particolare informazioni o documenti aggiuntivi in merito all'identità, alla cittadinanza, alla situazione familiare, alle circostanze personali e all'itinerario di viaggio del richiedente.

Modalità pratiche

Affinché il colloquio possa svolgersi regolarmente nel momento previsto, il funzionario deve garantire che siano state prese tutte le misure preliminari al fine di creare un ambiente sicuro e amichevole. Un tale ambiente in sede di colloquio contribuirà all'ottenimento delle informazioni necessarie ai fini della determinazione della competenza.

A seconda della normativa e delle prassi nazionali, il funzionario esaminatore dovrebbe adottare le misure necessarie con il rappresentante legale del richiedente o le altre persone che potrebbero essere ammesse a partecipare al colloquio, ad esempio un rappresentante dell'UNHCR o una persona che fornisce consulenza legale o di altro tipo oppure sostegno emotivo o medico. Ciò può essere particolarmente pertinente se il richiedente ha particolari esigenze procedurali.

Funzionario esaminatore e interprete adeguati

A noma dell'articolo 5 del regolamento Dublino III, «[i]l colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale».

La persona che conduce il colloquio dovrebbe essere competente per tenere conto di tutte le circostanze personali e generali pertinenti concernenti la domanda. Su richiesta del richiedente e, laddove possibile, è consigliabile che la persona che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente.

Conduzione del colloquio

Il modo in cui il funzionario esaminatore conduce il colloquio incide notevolmente sulla qualità e sulla quantità complessive delle informazioni raccolte. Tra gli aspetti da considerare si annoverano l'atteggiamento del funzionario esaminatore, nonché la sua comunicazione verbale e non verbale.

Moduli di formazione dell'EASO sulle tecniche di colloquio e sul regolamento Dublino III

Le amministrazioni nazionali possono valutare se il personale che conduce i colloqui personali Dublino, compresi i funzionari preposti alla registrazione e le guardie di frontiera, debba seguire i moduli di formazione dell'EASO sulle tecniche di colloquio e sul regolamento Dublino III. Lo scopo del modulo sulle tecniche di colloquio è aiutare i funzionari competenti per i casi di asilo ad acquisire conoscenze, competenze e atteggiamenti che consentano loro di condurre i colloqui personali in maniera professionale. Il modulo di formazione dell'EASO sul regolamento Dublino III consente di acquisire conoscenze e competenze sugli aspetti fondamentali riguardanti l'applicazione del regolamento Dublino III e il suo funzionamento e offre l'opportunità di familiarizzarsi con la banca dati Eurodac e la rete elettronica «DubliNet». Oltre ad acquisire nozioni sulla finalità e sul contenuto di tale regolamento, i partecipanti imparano come applicare gli aspetti specifici dello stesso, ad esempio quelli riguardanti il ricongiungimento familiare o le garanzie per i minori non accompagnati.

Atteggiamento

Neutralità. Il funzionario esaminatore deve essere neutrale; deve cercare di essere il più obiettivo e chiaro possibile; non dovrebbe essere influenzato da altri casi o dalle proprie convinzioni od opinioni personali.

Atteggiamento non giudicante. Il funzionario esaminatore dovrebbe utilizzare un tono adeguato durante il colloquio, mostrare un atteggiamento non giudicante, rimanere imparziale e curioso nel suo approccio e nelle sue reazioni alle dichiarazioni del richiedente, anche in presenza, ad esempio, di indicazioni di incongruenze, documenti contraffatti o atti che possono dar luogo all'esclusione.

Evitare fraintendimenti dovuti a presupposti, valori o aspettative di natura culturale. Anche quando il funzionario esaminatore dispone di una buona conoscenza della cultura e delle tradizioni del richiedente, ciò non significa che la comprensione reciproca tra il funzionario esaminatore e il richiedente sia automatica. L'autoconsapevolezza e l'autoriflessione sono importanti nel contribuire alla creazione di un'atmosfera aperta e all'acquisizione dei fatti pertinenti dal punto di vista del richiedente.

Gestire la situazione del colloquio

Creare e mantenere un clima di fiducia. L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento Dublino III sottolinea l'importanza della riservatezza e della fiducia in tutti i colloqui, compresi i colloqui personali Dublino. Occorre rispettare tale requisito.

Nel colloquio personale Dublino il funzionario esaminatore raccoglie informazioni precise e affidabili sugli itinerari di viaggio, sulle domande di protezione internazionale presentate in un altro Stato membro e sulla situazione personale/familiare del richiedente. Il modo in cui il funzionario esaminatore gestisce la comunicazione interpersonale nel corso del colloquio può incidere profondamente sulla qualità e sulla quantità delle informazioni ottenute. Spetta al funzionario esaminatore creare un clima di fiducia e confidenza. Assumere un atteggiamento professionale è essenziale e mostrare empatia può contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Lo sviluppo di una buona atmosfera di comunicazione, nella quale tutte le persone coinvolte si sentano

sicure e interagiscano in maniera positiva, aiuta il richiedente a ridurre le sensazioni di stress, ansia o diffidenza e lo incoraggia a fornire informazioni. Rispecchiare in maniera impercettibile il linguaggio non verbale, la postura e il ritmo (la velocità) del richiedente potrebbe contribuire a promuovere un clima di fiducia.

Concentrarsi sul richiedente. Il colloquio dovrebbe essere considerato come un dialogo nel quale il richiedente dovrebbe essere la persona che parla maggiormente. La comunicazione verbale e non verbale del funzionario esaminatore dovrebbe far comprendere al richiedente che l'attenzione del funzionario è concentrata su di lui. Il funzionario esaminatore dovrebbe inoltre adeguare le proprie modalità di comunicazione in funzione delle esigenze del richiedente. Nella pratica ciò comporta l'utilizzo di un linguaggio appropriato, fornendo informazioni in maniera tale che il richiedente sia in grado di comprenderle, cogliendo i segnali della comunicazione non verbale e tenendo conto di qualsiasi aspetto interculturale.

Gestire il dialogo. Spetta al funzionario esaminatore ottenere le informazioni essenziali durante il colloquio e assistere il richiedente nella presentazione di tutti gli elementi pertinenti ai fini della procedura di determinazione della competenza. Il funzionario esaminatore può seguire un piano di colloquio (basato su una struttura logica cronologica o tematica), tuttavia è importante che rimanga comunque flessibile.

Gestire l'interprete. L'interprete svolge un ruolo importante nella conduzione del colloquio. Le competenze linguistiche dell'interprete e la gestione di situazioni delicate sono due elementi essenziali. L'interprete traduce direttamente ciò che viene detto. Tuttavia, è importante che il funzionario esaminatore si rivolga direttamente al richiedente (in prima persona) e non tramite l'interprete utilizzando formulazioni in terza persona per rivolgersi al richiedente. L'interprete non dovrebbe esprimere pareri od offrire consulenza al funzionario o al richiedente. L'interprete non dovrebbe avere alcun legame con il richiedente.

Il funzionario esaminatore dovrebbe confermare che l'interprete selezionato possieda le competenze e le conoscenze richieste e sia in grado di fornire un'interpretazione accurata e imparziale del racconto del richiedente conformemente alle procedure nazionali. Il funzionario esaminatore dovrebbe assicurare che l'interprete agisca in maniera neutrale e imparziale. Nel caso in cui il funzionario esaminatore nutra dei dubbi circa la capacità dell'interprete, tale aspetto dovrebbe essere affrontato conformemente alle procedure nazionali.

Incoraggiare il richiedente mostrando un ascolto attivo. Il funzionario esaminatore dovrebbe ascoltare il richiedente e guidare la sua attenzione in maniera verbale e non, al fine di migliorare le capacità di comunicazione e contribuire a evitare malintesi. Non trattandosi del colloquio volto ad esaminare la qualifica del richiedente a beneficiare della protezione internazionale, bensì di un colloquio per l'applicazione del regolamento Dublino III, il funzionario esaminatore dovrebbe rimanere concentrato sui temi salienti. Il funzionario esaminatore dovrebbe dimostrare di ascoltare attivamente il richiedente durante il colloquio; cercare di assumere un ruolo più attivo se il richiedente ha difficoltà a parlare liberamente; spiegare un argomento ogni volta che ne viene sollevato uno nuovo; concedere sufficiente tempo al richiedente affinché possa concentrarsi e riflettere. Se il richiedente si discosta dal tema trattato, il funzionario dovrebbe cercare, con sensibilità, di riportare la conversazione sui temi previsti.

Tecniche di colloquio e tipi di domande

Il funzionario esaminatore dovrebbe utilizzare tutte le tecniche di colloquio opportune in occasione di un colloquio Dublino adeguandole all'obiettivo specifico. La differenza principale tra un colloquio personale ai sensi dell'articolo 14 della DPA e un colloquio personale Dublino consiste nel fatto che quest'ultimo, dato il suo obiettivo più limitato, non beneficia necessariamente di una fase di narrazione libera. Tuttavia, tutti i temi discussi durante il colloquio dovrebbero essere introdotti al richiedente in maniera chiara.

Le tecniche di colloquio devono essere applicate come specificato in appresso.

Domande brevi, semplici e facilmente comprensibili

Il livello di lingua utilizzato e il modo in cui il funzionario esaminatore pone le domande può portare a importanti fraintendimenti e a conclusioni errate. Le domande poste durante il colloquio dovrebbero essere quanto più semplici possibile. Allo stesso tempo, occorre evitare di porre domande multiple.

Utilizzare domande aperte

È importante che il richiedente fornisca il maggior numero di informazioni possibile in merito a un evento o una situazione, al meglio delle proprie conoscenze, qualora ciò sia pertinente per la determinazione della competenza.

Utilizzare le domande chiuse in maniera appropriata

Il funzionario esaminatore dovrebbe affidarsi principalmente a domande aperte, mentre le domande chiuse dovrebbero essere utilizzate per ricevere informazioni specifiche. Dato che il colloquio Dublino viene condotto al fine di ottenere informazioni specifiche, anche il ricorso a domande chiuse è molto importante. Tuttavia, il funzionario esaminatore dovrebbe essere cauto onde evitare di dare l'impressione al richiedente di dover rispondere soltanto a una serie di domande chiuse, che darebbero l'idea di somigliare piuttosto a un particolare tipo di interrogatorio di polizia. Le domande aperte aiuteranno il richiedente a capire che il colloquio è un'occasione per esprimere le proprie opinioni.

Utilizzare domande di chiarimento e di riflessione

Tali domande sono importanti se il funzionario esaminatore deve ottenere una descrizione verificabile di un evento da parte del richiedente.

Porre le domande in maniera corretta ed equa

Le domande devono essere formulate in maniera equa e tale da non suggerire la risposta.

Porre le domande tenendo conto delle capacità e del livello di istruzione del richiedente

Il funzionario esaminatore dovrebbe sempre verificare innanzitutto il livello di istruzione o la capacità del richiedente di cogliere determinate nozioni al fine di evitare un'interruzione della comunicazione a causa dell'uso di un linguaggio troppo semplice o troppo difficile e complesso.

Offrire l'opportunità di chiarire eventuali incongruenze e contraddizioni

Il funzionario esaminatore dovrebbe offrire al richiedente l'opportunità di chiarire eventuali discrepanze, contraddizioni e incongruenze.

Inizio del colloquio

Benvenuto/introduzione

È fondamentale che il funzionario esaminatore accolga il richiedente in maniera professionale, presenti tutti i partecipanti al colloquio e ne illustri il ruolo. Inoltre, spiegando il ruolo di ogni persona presente e di ogni fase e azione del processo, il funzionario esaminatore potrebbe ridurre eventuali sensazioni di tensione e ansia.

Verificare la comprensione tra il richiedente e l'interprete

Il funzionario esaminatore dovrebbe chiedere al richiedente se comprende l'interprete e viceversa.

Informare il richiedente in merito alla finalità e al contenuto del colloquio nonché alla procedura Dublino

È importante che il richiedente comprenda la procedura Dublino nonché le fasi successive. Di conseguenza, fornire informazioni è importante. Il funzionario esaminatore deve spiegare le informazioni rilevanti tenendo conto del livello di comprensione del richiedente. È essenziale fornire le informazioni pertinenti all'inizio del colloquio. La tempestiva comunicazione delle informazioni pertinenti fornisce al richiedente una panoramica in merito alla procedura.

È particolarmente importante informare il richiedente in merito a quanto segue:

- la durata del colloquio e i possibili esiti;
- la riservatezza;
- la finalità del colloquio:
  a. la fornitura di informazioni sul regolamento Dublino III;
  b. la determinazione della competenza;
- la sintesi scritta;
- le fasi successive previste dalla procedura;
- eventuali altri chiarimenti richiesti dal richiedente in merito alla procedura Dublino. In tale contesto è importante che gli Stati membri gestiscano le informazioni inesatte o fuorvianti diffuse tra le comunità di rifugiati, anche attraverso l'uso di mediatori culturali.

È importante che il funzionario esaminatore garantisca che il richiedente abbia compreso le informazioni fornite e fornisca, se necessario, informazioni supplementari.

Obbligo di cooperazione

Il richiedente è tenuto a cooperare con le autorità ai fini della determinazione della sua età, estrazione (anche, se del caso, dei parenti), identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale (articolo 13 della DPA o altra normativa nazionale pertinente). Il richiedente dovrebbe essere ulteriormente informato degli altri obblighi che gli possono essere imposti ove necessari per il trattamento della domanda in linea con la normativa nazionale (ad esempio l'obbligo di segnalazione, l'obbligo di consegna di documenti, ecc.).

Il funzionario esaminatore dovrebbe spiegare perché fornire tutte le informazioni pertinenti e corrette è utile ai fini dell'adozione di una decisione adeguata. È importante anche segnalare che solo nel caso in cui il richiedente dovesse consapevolmente fornire informazioni false potrebbero esservi delle conseguenze negative.

Il funzionario dovrebbe inoltre dare al richiedente l'istruzione di indicare se non conosce la risposta a una domanda e di non cercare di rispondere formulando ipotesi.

Contenuto del colloquio

Al fine di condurre un colloquio personale Dublino efficace, il funzionario esaminatore dovrebbe trattare tutte le questioni pertinenti all'attuazione dei criteri di cui al regolamento Dublino III. Le tecniche di colloquio non possono essere considerate in maniera isolata, senza comprendere gli argomenti che dovrebbero essere trattati durante il colloquio. La presente sezione della *Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III* mira a consentire al funzionario esaminatore di raccogliere informazioni precise e affidabili sulla potenziale attuazione del regolamento Dublino III nel caso specifico del richiedente.

Occorre affrontare due categorie principali di argomenti:

- innanzitutto, tutti gli argomenti relativi alla situazione personale del richiedente e ai legami familiari;
- in secondo luogo, tutti gli argomenti relativi all'itinerario di viaggio del richiedente.

Siccome le dichiarazioni dei richiedenti costituiscono in molti casi gli unici o i principali elementi di prova, nella parte pertinente del capitolo dedicato alla Valutazione delle prove è riportata una panoramica più dettagliata sulle modalità per trattare questi due argomenti nel corso del colloquio. Tali panoramiche spiegano quali aspetti potrebbero dover essere esaminati durante il colloquio, a seconda delle specifiche circostanze della domanda, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per determinare la competenza.

- Questioni che dovrebbero essere esaminate durante il colloquio sull'unità familiare (cfr. sezione Aspetti da esaminare durante il colloquio: legami familiari).
- Questioni che dovrebbero essere esaminate durante il colloquio in materia di soggiorno, visti, ingresso e soggiorno illegali, domande di asilo precedenti e cessazione delle competenze (cfr. sezione Aspetti da esaminare durante il colloquio: ingresso, permanenza e domanda precedente).

Conclusione del colloquio

La fase di conclusione consiste principalmente nell'assicurarsi che tutte le informazioni pertinenti per il caso siano state esaminate adeguatamente e che il richiedente abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie in merito alle fasi successive prima di chiudere il colloquio.

Accertarsi che durante il colloquio siano stati trattati tutti i fatti pertinenti

Il funzionario esaminatore deve assicurarsi che il richiedente abbia avuto un'opportunità adeguata per presentare tutti gli elementi pertinenti.

Chiedere al richiedente se desidera fornire eventuali ulteriori informazioni

Quando gli viene chiesto se desidera aggiungere, il richiedente ha l'impressione che il funzionario esaminatore lo tratti in maniera equa e lo stia ascoltando. Anche se il funzionario è del parere che tutte le informazioni pertinenti siano state raccolte, dovrebbe rimanere aperto e flessibile per quanto concerne eventuali contributi aggiuntivi.

Informare in merito alla possibilità di fornire ulteriori documenti giustificativi

Il funzionario esaminatore deve informare il richiedente in merito all'opportunità di presentare qualsiasi ulteriore informazione pertinente ai fini della determinazione corretta dello Stato membro competente prima che sia adottata una decisione di trasferimento del richiedente allo Stato membro competente. Il richiedente deve essere informato in merito ai termini per la presentazione dei documenti o degli elementi di prova.

Informare il richiedente in merito alle fasi successive del processo

Nella maggior parte dei casi non sarà possibile indicare una data precisa per l'adozione di una decisione, tuttavia il funzionario deve fornire almeno una tempistica indicativa entro la quale ciò accadrà. Il richiedente deve essere informato in merito alle modalità di comunicazione delle informazioni relative all'esito del processo.

Informare il richiedente in merito ai termini stabiliti nel regolamento Dublino III

Non sapere quando sarà adottata la decisione può essere fonte di stress per il richiedente. Al fine di evitare una simile situazione potrebbe essere utile spiegare in generale i termini previsti dal regolamento. A seconda dei casi ciò potrebbe comprendere: la data ultima entro la quale deve essere presentata una richiesta di ripresa/presa in carico all'altro Stato membro e il termine entro il quale lo Stato membro destinatario della richiesta deve rispondere alla suddetta, nonché il termine per l'esecuzione del trasferimento. In ogni caso, il richiedente va informato in merito al termine per proporre ricorso contro la decisione di trasferimento qualora gli venga notificata.

Informare il richiedente della sintesi scritta e delle modalità di accesso alla stessa

A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento Dublino III, lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Riepilogare le informazioni principali fornite dal richiedente costituisce un modo efficace per verificare che il funzionario esaminatore abbia trattato, nella relazione scritta o nel modulo standard, tutti gli argomenti necessari per effettuare la valutazione. Se il richiedente nutre perplessità in merito a ciò che è stato detto, deve avere la possibilità di presentare osservazioni, effettuare correzioni o fornire chiarimenti.

A seconda del sistema nazionale, il funzionario esaminatore può altresì essere la persona giusta per garantire che il richiedente e/o l'avvocato o un altro consulente legale che rappresenta il richiedente dispongano di un accesso tempestivo alla sintesi, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 6.

Considerazioni specifiche concernenti le persone con esigenze particolari

Prima di determinare la competenza sulla base della gerarchia di criteri di cui al capo III e di altre disposizioni del regolamento Dublino III (comprese le considerazioni umanitarie, la cessazione delle responsabilità e il

trasferimento di competenza a causa della decadenza dei termini), il funzionario esaminatore dovrebbe verificare la possibile applicazione di considerazioni specifiche che incidono sulla determinazione della competenza.

L'impostazione del colloquio personale può essere influenzata da esigenze procedurali particolari ai sensi dell'articolo 24 della DPA. Il regolamento Dublino III fornisce garanzie specifiche per i minori all'articolo 6. Per i minori non accompagnati l'articolo 8 del regolamento Dublino III prevede un criterio specifico che stabilisce le norme per la determinazione della competenza in questi casi.

Importanza dell'individuazione di esigenze particolari

Un richiedente vulnerabile è un richiedente la cui capacità di comprendere e presentare in maniera efficace il proprio caso oppure di partecipare pienamente al processo è limitata a causa delle sue circostanze individuali. Le esperienze del richiedente nel paese d'origine, durante il viaggio o nel paese di asilo possono incidere notevolmente sulla vulnerabilità. Ad esempio, la barriera linguistica o la sensazione di esclusione sociale provata dal richiedente può condurlo a una situazione di maggiore vulnerabilità.

Conformemente all'articolo 22 della direttiva sulle condizioni di accoglienza, gli Stati membri devono valutare se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari. Tale obbligo si applica anche alle persone soggette a procedure Dublino. Conformemente all'articolo 24 della DPA, gli Stati membri provvedono affinché, qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, venga loro fornito il sostegno adeguato per esercitare i propri diritti ed adempiere i propri obblighi per tutta la durata della procedura.

È opportuno osservare che l'individuazione di un richiedente vulnerabile è pertinente non soltanto in ragione dell'avvio di adeguati meccanismi di rinvio o dell'adeguato svolgimento del colloquio, ma la vulnerabilità potrebbe incidere direttamente anche sul processo di determinazione della competenza nel contesto degli articoli 16 e 17 del regolamento Dublino III, nonché in merito a una potenziale violazione dell'articolo 4 della Carta. Questo aspetto viene discusso ulteriormente nella sezione Valutazione delle prove.

L'individuazione delle vulnerabilità è rilevante anche ai fini dello scambio di informazioni relative alla salute durante il trasferimento Dublino, come descritto all'articolo 32 del regolamento Dublino III.

Giurisprudenza: stato di salute ed attuazione dei trasferimenti Dublino

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, anche se non sussistono fondati motivi per ritenere che vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, un trasferimento di per sé potrebbe comportare un rischio concreto di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui il trasferimento di un richiedente asilo, soggetto a condizioni fisiche o mentali particolarmente gravi, comporti un rischio reale e acclarato che la salute del richiedente si deteriori in maniera significativa e permanente.

Le autorità di uno Stato membro devono tener conto di elementi oggettivi, quali certificati medici, idonei a dimostrare la particolare gravità della malattia di una persona e le conseguenze significative e irrimediabili che un trasferimento potrebbe comportare per tale persona. Spetterebbe allora a tali autorità eliminare ogni dubbio serio relativo all'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato, garantendo che il richiedente asilo interessato sia accompagnato durante il trasporto effettivo da personale medico adeguato, che disponga del materiale, delle risorse e dei medicinali necessari, in modo di prevenire qualsivoglia aggravamento della sua salute o qualsivoglia suo atto di violenza verso sé stesso o terzi. Gli Stati membri devono inoltre assicurarsi che il richiedente asilo benefici di cure dal suo arrivo nello Stato membro competente.

Se necessario, uno Stato membro dovrebbe sospendere l'esecuzione del trasferimento fintantoché lo stato di salute del richiedente non renda possibile siffatto trasferimento. Lo Stato membro richiedente può altresì scegliere di esaminare autonomamente la domanda di protezione internazionale ricorrendo alla «clausola discrezionale» di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Nell'ipotesi in cui lo stato di salute del richiedente asilo non consentisse allo Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente sarebbe liberato del suo obbligo di prendere o riprendere a carico l'interessato e la responsabilità sarebbe quindi trasferita allo Stato membro richiedente conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

(Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2017, *C.K. e a. contro Republika Slovenija*, C-578/16 PPU)

Le categorie più comuni di persone vulnerabili sono:

- Minori accompagnati e non accompagnati
- Disabili
- Anziani
- Donne in stato di gravidanza
- Genitori soli con figli minori
- Vittime della tratta di esseri umani
- Persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale

Per l'individuazione delle persone con esigenze particolari consultare lo strumento IPSN dell'EASO. L'obiettivo primario di tale strumento è facilitare l'individuazione tempestiva delle persone con esigenze procedurali e/o di accoglienza particolari. Può essere utilizzato in qualsiasi fase della procedura di asilo e del processo di accoglienza. Si tratta di uno strumento pratico di assistenza per i funzionari che partecipano alla procedura di asilo e accoglienza e non presuppone conoscenze specifiche in medicina, psicologia o in altri ambiti al di fuori della procedura di asilo. Lo strumento serve a fornire assistenza ai funzionari che si occupano del caso nell'introdurre le necessarie garanzie procedurali.

Considerazioni specifiche: l'interesse superiore del minore

Regolamento Dublino III	Regolamento di esecuzione
Considerando 13, articoli 6 e 8	Articolo 12

Colloqui con minori

Il colloquio con i minori richiede un insieme di competenze e tecniche specifiche. Tale situazione specifica è illustrata più dettagliatamente nella *Guida pratica dell'EASO sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo*, pubblicata nel 2019.

Modulo di formazione dell'EASO sui colloqui con minori

Per condurre colloqui con minori sono necessarie competenze e conoscenze specifiche, in quanto il modo in cui un minore percepisce l'ambiente, la sua memoria e il suo senso del tempo sono notevolmente diversi da quelli di un adulto. È quindi indispensabile che i funzionari competenti per i casi di asilo siano pienamente consapevoli di queste differenze quando conducono un colloquio personale con un minore. L'EASO ha sviluppato un modulo di formazione in materia di «Colloqui con minori». Tale modulo mira a fornire ai partecipanti conoscenze e competenze sulle fasi dello sviluppo dei minori e sulle modalità di valutazione delle informazioni fornite da un minore, nonché su tecniche specifiche per il colloquio con minori.

Garanzie procedurali - Valutazione dell'interesse superiore del minore

In tutto il regolamento Dublino III si sottolinea che l'interesse superiore del minore è una considerazione preminente in tutte le procedure relative ai minori nell'applicazione del regolamento. Tale aspetto è sottolineato in particolare dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. La considerazione del principio dell'«interesse superiore del minore» di cui all'articolo 6 del regolamento Dublino III include anche il diritto dei minori all'informazione e ad essere ascoltati. L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Dublino III e l'articolo 12 del regolamento di esecuzione stabiliscono i fattori che devono essere presi in considerazione «in particolare»:

(a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia stato vittima o possa diventare vittima della tratta di esseri umani;
(d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

Questi fattori possono essere decisivi ai fini della determinazione della competenza, in particolare in considerazione di una potenziale violazione dell'articolo 4 della Carta o dell'articolo 3 della CEDU sulla proibizione della tortura o di trattamenti inumani o degradanti. Nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 2014, *Tarakhel* contro *Svizzera* ([2]) riguardante una famiglia afgana con quattro figli minori, la CEDU ha dichiarato che un trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia non sarebbe legittimo ai sensi dell'articolo 3 della CEDU se i richiedenti dovessero «essere fatti ritornare in Italia senza che le autorità svizzere ricevano garanzie individuali da parte delle autorità italiane attestanti che i richiedenti verrebbero presi in carico in maniera adeguata all'età dei figli e che la famiglia verrebbe mantenuta unita». Alla luce della causa *Tarakhel*, è chiaro che l'interesse superiore del minore deve essere preso in considerazione tanto per i minori accompagnati quanto per quelli non accompagnati. Ciò si riflette chiaramente nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

Inoltre, l'articolo 6 del regolamento Dublino III prevede diverse garanzie e azioni ulteriori a favore dei minori non accompagnati. Tali garanzie figurano all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, i quali prevedono che:

- gli Stati membri devono provvedere affinché un rappresentante rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal regolamento Dublino III. Il rappresentante deve possedere le qualifiche e le competenze atte ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione;
- il rappresentante deve avere «accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito opuscolo per i minori non accompagnati»;
- lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda deve «adotta[re] il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore»;
- tutto il personale delle autorità competenti che tratta domande relative a minori non accompagnati deve aver ricevuto e continuare a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

L'obbligo di una stretta collaborazione tra gli Stati membri nella valutazione dell'interesse superiore comporta che tanto lo Stato membro richiedente quanto quello destinatario della richiesta debbano collaborare al fine di valutare in maniera efficace l'interesse superiore del minore, mettendo in comune le conoscenze a loro disposizione e, se necessario, scambiandosi informazioni pertinenti sulla valutazione dell'interesse superiore.

L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione stabilisce che il rappresentante debba essere coinvolto nell'identificazione dei familiari nella massima misura possibile. Il paragrafo 4 specifica lo scambio di informazioni tra Stati membri ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di un minore non accompagnato. In particolare, qualora lo Stato membro disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l'identificazione e/o il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro deve consultare altri Stati membri, se opportuno, e scambiare con loro informazioni, al fine di:

- identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri;
- accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;
- valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri.

([2]) Sentenza della CEDU del 4 novembre 2014, *Tarakhel contro Svizzera*, n. 29217/12.

Le prassi e le procedure nazionali degli Stati membri nel contesto della valutazione dell'interesse superiore del minore possono variare significativamente e non rientra nell'ambito di applicazione della presente guida pratica affrontare in maniera approfondita tutti gli aspetti della valutazione di tale interesse superiore. Ciò nonostante si può sottolineare quanto segue:

- la valutazione dell'interesse superiore deve essere effettuata individualmente in ciascun caso, tenendo conto delle circostanze specifiche del minore in questione. Tali circostanze specifiche possono comprendere fattori quali il contesto culturale e le esperienze del minore, la sua età e maturità, il genere e l'identità di genere, il grado d'istruzione nonché eventuali vulnerabilità, compresi problemi di salute (mentale) e traumi;
- la valutazione dell'interesse superiore è una valutazione generale di tutti gli elementi pertinenti dell'interesse superiore del minore;
- nella pratica, nel valutare l'interesse superiore del minore nel contesto dell'applicazione del regolamento Dublino III, è particolarmente importante raccogliere informazioni sulle circostanze specifiche del minore, prendere in considerazione le possibilità di ricongiungimento familiare del minore (familiari o parenti residenti negli Stati membri), lasciare che il minore presenti le proprie opinioni alle autorità e garantire la sicurezza e la protezione del minore contro tutte le forme di violenza, nonché assicurare la salute del minore e che gli vengano erogate le cure di base. Orientamenti sulla valutazione dell'età sono riportate nella *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età*;
- inoltre, è importante che gli Stati membri richiedano e considerino, nella massima misura possibile, il parere del rappresentante del minore, in linea con il coinvolgimento di quest'ultimo nel processo di determinazione della competenza. Essi possono richiedere e considerare anche il parere di altri soggetti nazionali competenti in materia di assistenza all'infanzia o di protezione dei minori.

La *Guida pratica dell'EASO sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo* contribuisce a individuare ed evidenziare gli obiettivi intermedi e i punti critici principali per l'attuazione dell'interesse superiore del minore, al fine di sostenere gli Stati membri nell'applicazione del principio dell'interesse superiore e nel rafforzamento delle garanzie nelle procedure di asilo per i minori.

Determinazione dello Stato membro competente in caso di minori non accompagnati: articolo 8 del regolamento Dublino III

L'articolo 8 stabilisce tre principi di base per la determinazione della competenza per i minori non accompagnati.

- La formulazione di tutti i paragrafi dell'articolo pone l'accento sul fatto che il principio dell'**interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale**. Si applica uno dei paragrafi di questo articolo a condizione che sia nell'interesse superiore del minore;
- il principio del **ricongiungimento di un minore con familiari, fratelli o parenti** presenti legalmente nel territorio dello Stato membro è definito come un criterio fondamentale ai fini della determinazione della competenza;
- il principio secondo il quale, nelle situazioni in cui il minore non abbia familiari o parenti presenti negli Stati membri, è estremamente importante **garantire al minore un accesso rapido a una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e, di norma, il minore non dovrebbe essere trasferito**. Di conseguenza, in assenza di familiari o parenti negli Stati membri, di norma lo Stato membro competente è quello in cui il minore è presente e ha presentato domanda di protezione internazionale. Ciò risulta dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2013 nella causa *MA e a./Secretary of State for the Home Department* ([3]) che**, a condizione che ciò sia nell'interesse superiore del minore**, stabilisce che:

> [...] in circostanze [...] nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo».

Di conseguenza, occorre comunque valutare l'interesse superiore del minore. Tale valutazione è una condizione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4: se non è nell'interesse superiore del minore rimanere nello Stato membro in cui è presente, lo Stato membro competente è quello verso il quale è nell'interesse superiore del minore ritornare.

([3]) Sentenza della CGUE del 6 giugno 2013, *MA e altri/Secretary of State for the Home Department*, C-648/11.

4. Valutazione delle prove [tornare alla lista di controllo]

Regolamento Dublino III	Regolamento di esecuzione
Articolo 20, paragrafo 1; articolo 22, paragrafi da 2 a 5	Allegato II

Introduzione

Dopo aver raccolto tutte le informazioni pertinenti, inizia il processo di valutazione delle prove al fine di determinare la competenza. Il colloquio personale Dublino costituisce un'importante fonte di informazioni, motivo per cui è strettamente collegato alla valutazione delle prove. Lo scopo stesso del colloquio personale Dublino consiste nel raccogliere informazioni precise e affidabili sull'eventuale attuazione del regolamento Dublino III nel caso specifico del richiedente. Le questioni pertinenti da trattare nel colloquio riguardano principalmente i criteri per la determinazione dello Stato membro competente (capo III del regolamento Dublino III), le disposizioni relative alle persone a carico e alle clausole discrezionali (capo IV del regolamento Dublino III), l'itinerario di viaggio, la o le domande precedenti, nonché la cessazione della competenza (capo V del regolamento Dublino III) come indicato in appresso. Il funzionario esaminatore dovrebbe affrontare tutte le questioni pertinenti ai fini della valutazione dei criteri del regolamento Dublino III.

Occorre valutare le informazioni raccolte durante il colloquio e dalle banche dati (ad esempio documenti personali, Eurodac, VIS), nonché qualsiasi informazione fornita dal richiedente o da altre fonti pertinenti (ad esempio familiari, ONG, ecc.).

L'importanza della valutazione delle prove

La Commissione europea ha descritto l'importanza della valutazione delle prove nella sua proposta del 2001 relativa al regolamento Dublino II come segue:

«[i]l meccanismo di determinazione dello Stato competente può essere applicato in modo efficiente soltanto se gli Stati membri instaurano tra loro una cooperazione leale nel raccogliere le prove necessarie, trattare le richieste entro i termini previsti e organizzare i trasferimenti nelle migliori condizioni». [COM(2001) 447]

L'uso delle prove è essenziale per la procedura di Dublino nel contesto della determinazione dello Stato membro competente per la domanda di protezione internazionale.

Il funzionario esaminatore può essere incaricato di valutare le prove in qualsiasi momento durante l'intera procedura, ma in particolare in due situazioni:

- prima di inviare a un altro Stato membro una richiesta di presa o ripresa in carico concernente il richiedente protezione internazionale [come previsto per i casi di presentazione di una richiesta di presa in carico (articolo 21, paragrafo 3, del regolamento Dublino III) e di una richiesta di ripresa in carico (articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 5 del medesimo regolamento)];
- prima di rispondere a una tale richiesta [risposta a una richiesta di presa in carico (articolo 22, paragrafi da 2 a 5, del regolamento Dublino III) e risposta a una richiesta di ripresa in carico (articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento)].

Le modalità di svolgimento della valutazione delle prove varia a seconda dei criteri pertinenti utilizzati per la ripresa in carico o la presa in carico.

Indicazioni concernenti il regolamento Dublino

La procedura Dublino va avviata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Dublino III «non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro». Nel presentare una richiesta di ripresa in carico o di presa in carico, gli Stati membri devono utilizzare i moduli standard previsti dal regolamento di esecuzione e includere nella richiesta elementi di prova o prove indiziarie. I due elenchi

«**elementi di prova**» e «**prove indiziarie**» (circostanze indiziarie) sono definiti dall'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento Dublino III. Tale disposizione impone alla Commissione di «stabili[re] e riesamina[re] periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti». L'allegato II del regolamento di esecuzione contiene questi due elenchi che indicano entrambi gli elementi di prova utilizzabili per ciascun articolo.

Allegato II del regolamento di applicazione:

Elementi di prova (allegato II, elenco A)	Prove indiziare (allegato II, elenco B)

Elementi di prova

Elementi di prova: si tratta di prove che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie (articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punto i)).

Un elemento di prova indica che un altro Stato membro è competente.

A tale riguardo l'articolo 22, paragrafo 4, afferma che: «[i]l requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento».

Prove indiziarie

Prove indiziarie: si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito; il loro valore probatorio deve essere esaminato caso per caso (articolo 22, paragrafo 3, lettera b), punto i)).

Le prove indiziarie possono portare a concludere che un altro Stato membro è competente.

L'articolo 22, paragrafo 5 contiene una disposizione relativa all'uso di prove indiziarie: «[i]n mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le circostanze indiziarie sono **coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza**».

Insufficienza delle indicazioni concernenti il regolamento Dublino

Spesso non vi sono elementi di prova circa la competenza di un dato Stato membro, che quindi effettua la valutazione di tutte le prove indiziarie eventualmente disponibili necessarie per determinare in maniera efficace lo Stato membro competente. Quando non vi sono elementi di prova quali dati Eurodac o VIS concernenti il richiedente, nella maggior parte dei casi il richiedente asilo costituisce la fonte principale di informazioni ai fini della determinazione dello Stato membro competente.

Richieste di informazioni

Regolamento Dublino III	Regolamento di esecuzione
Articolo 34	Allegato V

Molto spesso le indicazioni concernenti il regolamento Dublino in un caso sono insufficienti. Se gli elementi di prova e le prove indiziarie non sono sufficienti per determinare la competenza o persino per accertare se il regolamento Dublino III sia applicabile o meno, lo Stato membro che effettua la procedura Dublino potrebbe chiedere a un altro Stato membro ulteriori informazioni pertinenti ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'articolo 34 del regolamento Dublino III, utilizzando il modulo standard di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione. È possibile inviare richieste più specifiche, in particolare se le informazioni richieste riguardano legami familiari e questioni legate alla dipendenza. A tal fine, gli Stati membri dispongono dei moduli

standard di cui agli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione. Le informazioni fornite dallo Stato membro rispondente sono degli elementi di prova e hanno pertanto valore probatorio.

Svolgimento della valutazione delle prove

Principi per la valutazione delle prove nel contesto della procedura Dublino

La procedura Dublino è un processo oggettivo destinato a determinare lo Stato membro competente. La valutazione delle prove nel contesto della procedura Dublino è molto diversa da quella effettuata nella procedura di asilo sostanziale. Tuttavia, il livello di prova richiesto non varia necessariamente.

Inoltre, se si vuole valutare la potenziale violazione dell'articolo 4 della Carta, le norme per la valutazione delle prove sono più simili all'esame di un ostacolo all'allontanamento nel contesto di una procedura di asilo sostanziale.

Il processo di determinazione della competenza è una procedura congiunta tra i due Stati membri interessati. La cooperazione tra gli Stati membri nello svolgimento della valutazione delle prove è importante al fine di determinare rapidamente lo Stato membro competente, rispettando i termini fissati nel regolamento.

Utilizzo delle prove per valutare la competenza

Una volta che le informazioni pertinenti sono state raccolte durante la fase di registrazione, nel corso del colloquio personale con il richiedente e/o mediante lo scambio di informazioni con altri Stati membri, il funzionario esaminatore procederà con la valutazione delle prove al fine di determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. La valutazione delle prove è effettuata caso per caso dal funzionario esaminatore che deve tenere conto della natura e del peso di ogni prova e/o di ogni circostanza indiziaria.

Come descritto in precedenza, quando invia una richiesta di presa o ripresa in carico, lo Stato membro richiedente deve fornire elementi di prova e/o prove indiziarie e deve tenere conto delle prove prodotte dal richiedente.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a trasmettere una copia di tutti gli elementi di prova e di tutte le prove indiziarie disponibili che dimostrino la competenza dello Stato membro richiesto. Il contenuto della richiesta deve consentire allo Stato membro richiesto di valutare la propria competenza. In caso di richiesta di presa in carico, tale prescrizione è stabilita dall'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento Dublino III e dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione. In caso di richiesta di ripresa in carico, tale requisito è stabilito all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III nonché all'articolo 2 del regolamento di esecuzione.

Nel caso in cui la competenza dello Stato membro richiesto sia cessata conformemente all'articolo 19, paragrafi 2 e 3 o all'articolo 20, paragrafo 5, detto Stato deve dimostrare di non essere più competente.

Dato che uno degli obiettivi principali del regolamento Dublino III consiste nel garantire un accesso effettivo a una procedura di asilo, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per determinare rapidamente lo Stato membro competente, sulla base delle prove disponibili.

Buone prassi in materia di cooperazione tra Stati membri

La presenza di funzionari di collegamento in altri Stati membri è considerata una buona prassi. I funzionari di collegamento potrebbero contribuire a migliorare la comprensione comune e accelerare le procedure, in particolare per i casi specifici che richiedono particolare attenzione, come quelli riguardanti minori, o in periodi di particolare pressione su uno Stato membro.

Osservazioni generali sulla valutazione dei documenti

I documenti costituiscono una parte importante delle prove. In alcuni casi, il richiedente reca con sé dei documenti. Il processo di valutazione della pertinenza dei documenti per la valutazione della competenza richiede la fiducia reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri.

Nel condurre la valutazione, il funzionario esaminatore può considerare quanto segue:

- **natura del documento/dei documenti:**
  - si riferisce alla forma di un documento: originale, copia o estratto;
- **autenticità del documento/dei documenti:**
  - la valutazione dell'autenticità o della contraffazione di un documento è fondamentale ai fini della determinazione della competenza di uno Stato membro. Una segnalazione di autenticità in merito ai documenti non costituisce una condizione preliminare nel regolamento di esecuzione. Tali controlli potrebbero non essere fattibili per una serie di documenti (ad esempio, certificato di nascita, certificati di matrimonio);
- **validità del documento/dei documenti:**
  - anche i documenti scaduti sono pertinenti ai fini della determinazione di uno Stato membro competente (ad esempio: titolo di soggiorno fino a due anni dopo la sua scadenza al momento della presentazione della domanda; visto fino a sei mesi dopo la sua scadenza);
- **origine:**
  - autorità che rilascia un documento;
- **interessato:**
  - se il documento appartiene al richiedente.

Criteri relativi all'unità familiare [tornare alla lista di controllo]

Regolamento Dublino III	Regolamento di esecuzione
Articolo 2, lettere da g) a j); articoli da 8 a 11; articoli 16 e 17	Articoli 11 e 12

Definizioni e considerazioni pertinenti

Ai sensi dei considerando 14, 15, 16 e 17, nonché dei capi III e IV del regolamento Dublino III, l'unità familiare è una considerazione preminente di cui il funzionario esaminatore deve tenere conto. Inoltre, il funzionario esaminatore dovrebbe essere consapevole del fatto che le varie disposizioni del capo III devono essere applicate in ordine gerarchico.

Considerazioni specifiche in merito a familiari e parenti

Nell'applicare le diverse disposizioni in materia di unità familiare ai sensi del regolamento Dublino III i funzionari esaminatori dovrebbero tenere a mente la differenza tra familiari e parenti e qualsiasi altro vincolo di parentela. Potrebbe essere necessario spiegare le differenze al richiedente durante il colloquio personale Dublino.

- *Familiari*
  Ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento Dublino III, i familiari presenti nel territorio degli Stati membri «purché [la famiglia fosse] già costituita nel paese di origine», sono i seguenti:
  - il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile;
  - figli minori biologici o adottivi di coppie del tipo di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati;
  - il padre, la madre o un altro adulto responsabile per un minore non coniugato.
- *Parente*
  Definito all'articolo 2, lettera h, del regolamento Dublino III, quando il richiedente è un minore non accompagnato, tale termine indica la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale.
- *Minore*
  Termine definito all'articolo 2, lettera i), del regolamento Dublino III, indicante il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto.
- *Minore non accompagnato*
  Definito all'articolo 2, lettera j), del regolamento Dublino III come «il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».

Nel contesto dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 2, anche i vincoli di parentela di più ampio respiro sono pertinenti ai fini della determinazione della competenza.

- Relazione di dipendenza
  In particolare, l'articolo 16 del regolamento Dublino III fa riferimento a un figlio, un fratello/una sorella, un genitore (adulti) nel definire l'esistenza di una relazione di dipendenza.
- Famiglia in senso lato
  L'articolo 17, paragrafo 2, fa riferimento a qualsiasi altro vincolo di parentela in senso lato.

Minori non accompagnati (articolo 8)

L'articolo 8 riguarda i minori non accompagnati e stabilisce che lo Stato membro competente dovrebbe essere quello nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello/una sorella del minore. Nel caso in cui il minore abbia un parente, occorre accertare che tale parente sia in grado di prendersi cura del minore. La capacità di prendersi

cura del minore dovrebbe essere definita sulla base di un esame individuale. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è quello in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente. Tuttavia, il funzionario esaminatore deve stabilire che è nell'interesse superiore del minore ricongiungersi con tale familiare, fratello/sorella o parente.

Familiare beneficiario di protezione internazionale (articolo 9)

L'articolo 9 afferma che lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui il richiedente ha un familiare che è stato autorizzato a soggiornare nel paese in qualità di beneficiario di protezione internazionale. Occorre osservare che in questo caso non è richiesto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine. Tuttavia, tale famiglia deve essere stata formata prima della presentazione da parte del richiedente della sua prima domanda (articolo 7, paragrafo 2).

È opportuno che tanto il richiedente quanto il familiare abbiano espresso il loro consenso per iscritto.

Familiare richiedente protezione internazionale (articolo 10)

L'articolo 10 afferma che lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui il richiedente ha un familiare che ha presentato richiesta di protezione internazionale.

È opportuno che tanto il richiedente quanto il familiare abbiano espresso il loro consenso per iscritto.

Norme concernenti domande simultanee (articolo 11)

L'articolo 11 stabilisce le norme che si applicano nei casi in cui diversi familiari «e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente», e l'applicazione della procedura Dublino comporterebbe la separazione dei familiari. In questi casi lo Stato membro competente dovrebbe essere quello competente per la presa in carico del maggior numero di familiari. Negli altri casi, lo Stato membro competente è quello che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

Persone a carico (articolo 16)

L'articolo 16 prevede che «[l]addove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che»:

- i legami familiari esistessero nel paese d'origine;
- il figlio, il fratello o il genitore sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico;
- essi abbiano espresso il loro consenso per iscritto.

Nell'inviare una richiesta di presa in carico, il funzionario esaminatore deve trattare i seguenti aspetti:

- i motivi della dipendenza;
- la natura del rapporto tra le persone dipendenti;
- la capacità dell'interessato di occuparsi della persona a carico.

Clausole discrezionali (articolo 17)

Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Dublino III (le «clausole discrezionali»), i familiari possono altresì essere tenuti insieme o ricongiunti quando i vincoli di parentela non rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri familiari che determinano la separazione della famiglia. Tale aspetto è tuttavia soggetto alla discrezione dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati.

Ai sensi delle clausole discrezionali, la situazione è, in una certa misura, più complicata per quanto riguarda la valutazione delle prove. La loro applicazione potrebbe altresì essere soggetta ad ulteriori orientamenti nazionali. Il ricorso alle clausole discrezionali può essere previsto, in particolare, se Stati membri diversi sono competenti conformemente ai criteri del regolamento Dublino III.

Giurisprudenza: il ricorso alle clausole discrezionali

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è ripetutamente pronunciata sulle modalità di interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Due cause dinanzi alla Corte illustrano il possibile contesto entro il quale può verificarsi la possibilità di applicare l'articolo 17 del regolamento Dublino III.

Nel primo caso citato nel presente documento, la Corte ha stabilito che gli Stati membri non possono essere obbligati ad applicare l'articolo 17 del regolamento Dublino III (cfr. sentenza della Corte del 16 febbraio 2017, *C.K. e a. contro Republika Slovenija*, C-578/16, punto 97).

In questo caso specifico, dinanzi alla Corte costituzionale slovena è stato asserito che il trasferimento della richiedente «C.K.» dalla Slovenia alla Croazia avrebbe inciso negativamente sul suo stato di salute e che pertanto la richiedente non avrebbe dovuto essere trasferita. Tale argomentazione era corroborata da diversi pareri medici. Secondo la Corte costituzionale slovena, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III nel caso in cui il trasferimento di un richiedente verso un altro Stato membro comporti una violazione dell'articolo 33, paragrafo 1, della convenzione di Ginevra, dell'articolo 3 della CEDU e della pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III costituisce un compito che spetta principalmente alla CGUE stessa. Ha inoltre stabilito che gli Stati membri non possono essere tenuti ad applicare l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, almeno non nel caso in esame.

Nel secondo caso citato in questa sede, la Corte ha stabilito che l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento Dublino III non è soggetta a condizioni particolari e che non è previsto alcun ricorso contro la decisione di non applicare detto articolo (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 gennaio 2019, *M.A. e a./The International Protection Appeals Tribunal e a.*, C-661/17, punti 71 e 79).

Nel caso di specie, due richiedenti hanno portato all'attenzione del *Refugee Applications Commissioner* (commissario incaricato delle domande di concessione dello status di rifugiato) in Irlanda problemi di ordine medico per uno di essi e una valutazione medica in corso per il loro figlio. Detto commissario ha tuttavia raccomandato il loro trasferimento dall'Irlanda al Regno Unito sulla base del regolamento Dublino III, constatando nel contempo che non vi era motivo di applicare l'articolo 17 del regolamento Dublino III. Tale decisione è stata impugnata menzionando, tra l'altro, l'articolo 17 del regolamento Dublino III, secondo il quale il trasferimento al Regno Unito avrebbe determinato un problema relativo alla tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti avendo il Regno Unito proposto il proprio ritiro dall'Unione europea. Poiché la Corte ha confermato la decisione impugnata, la causa è stata portata dinanzi all'Alta Corte irlandese. L'Alta Corte irlandese ha successivamente chiesto alla CGUE se il rifiuto di applicare l'articolo 17 del regolamento Dublino III, quale esercitato dal commissario, potesse essere impugnato.

La CGUE ha stabilito che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non può essere soggetto ad alcuna condizione particolare, compresa l'intenzione di uno Stato membro di ritirarsi dall'Unione europea. La CGUE ha stabilito inoltre che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della clausola discrezione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo e che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento.

Articolo 17, paragrafo 1: la clausola di sovranità

L'articolo 17, paragrafo 1 (la «clausola di sovranità») stabilisce che lo Stato membro in cui è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale autonomamente anche quando non è competente ai sensi del regolamento.

Tale articolo può essere invocato in qualsiasi momento dallo Stato membro in cui sia stata presentata una domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro in questione deve indicarlo nell'Eurodac aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

Articolo 17, paragrafo 2: la clausola umanitaria

L'articolo 17, paragrafo 2, lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale, o lo Stato membro competente «può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di

persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16». Le persone interessate devono esprimere il loro consenso per iscritto.

L'accettazione di una richiesta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, resta a discrezione dello Stato membro richiesto. Se lo Stato membro richiesto decide di esaminare la domanda di protezione internazionale, deve comunicarlo per iscritto allo Stato membro richiedente.

Al fine di trattare questo tipo di casi, il funzionario esaminatore può includere, tra l'altro, elementi riguardanti:

- i motivi per il ricongiungimento;
- documenti medici, referti medici o valutazioni psicologiche;
- relazioni fornite da ONG che precisano i legami familiari con la persona in un altro Stato membro, compresi i documenti che confermano tali relazioni;
- la natura della relazione (come si sono separate le due persone, se sono rimaste in contatto, se tali persone vivevano insieme) prestando particolare attenzione agli aspetti familiari o culturali.

Tanto il richiedente quanto il familiare o l'interessato che dimora nell'altro Stato membro devono esprimere il loro consenso per iscritto.

Elementi di prova e prove indiziarie

Regolamento Dublino III	Regolamento di esecuzione
Articoli da 8 a 10	Allegato II

Minori non accompagnati e familiari (articoli da 8 a 10)

Nei casi di cui agli articoli da 8 a 10, occorre stabilire i seguenti elementi:

- il legame familiare;
- lo status giuridico del familiare, del fratello/della sorella o del parente;
- la capacità del parente o dell'adulto responsabile per il minore di occuparsi di quest'ultimo;
- nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il consenso al ricongiungimento espresso sia dal richiedente sia dal familiare.

Figlio, fratello/sorella, genitore (adulto/a) a carico (articolo 16)

Al fine di valutare il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, il genitore o il fratello/la sorella adulti, laddove il richiedente o la persona legata da un vincolo di parentela sia in gravidanza, abbia partorito recentemente, sia in età avanzata, sia affetto/a da una malattia grave o presenti una grave disabilità, occorre stabilire i seguenti elementi:

- lo status di residente della persona legata da un vincolo di parentela;
- il legame familiare;
- la vulnerabilità (gravidanza, neonato, età avanzata, malattia grave o disabilità grave);
- la capacità dell'interessato di occuparsi della persona a carico.

Poiché il richiedente e la persona legata da un vincolo di parentela sono separati, le due persone non devono essere di fatto dipendenti l'una dall'altra al momento della valutazione. Occorre valutare, da un lato, se si tratti di una persona a carico a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata e, dall'altro, se il richiedente o la persona legata da un vincolo di parentela abbia la capacità di occuparsi della persona a carico. Il fatto che il richiedente/la persona legata da un vincolo di parentela si sia già occupato/a della persona legata da un vincolo di parentela in passato può indicare che tale capacità sussiste. Occorre mostrare flessibilità in caso di applicazione dell'articolo 16.

Le prescrizioni in materia di prove per stabilire i legami familiari dovrebbero essere ragionevoli per garantire che gli articoli 8, 9 e 10 e la clausola di dipendenza (articolo 16) garantiscano l'unità familiare nella pratica. Tutte le informazioni e le prove disponibili, comprese le dichiarazioni dei richiedenti, dovrebbero essere prese in debita considerazione in maniera da garantire una corretta determinazione della competenza.

L'allegato II del regolamento di esecuzione contiene il seguente elenco di elementi di prova e prove indiziarie per gli articoli da 8 a 10 in materia di famiglia.

Elementi di prova nei casi di cui agli articoli 8, 9 e 10

Presenza di un familiare del richiedente minore non accompagnato (articolo 8)

- Conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro
- Estratto di registri
- Titoli di soggiorno rilasciati al familiare
- Documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile
- Esame del DNA o del sangue (solo in caso di assenza degli elementi di cui sopra e se necessario)

Residenza legale di un familiare beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9)

- Conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro
- Estratto di registri
- Titoli di soggiorno rilasciati al familiare beneficiario di protezione internazionale
- Documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile
- Assenso degli interessati

Presenza di un familiare che è un richiedente e la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito (articolo 10)

- Conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro
- Autorizzazioni temporanee di soggiorno rilasciate al familiare durante l'esame della sua domanda
- Estratto di registri
- Documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile
- Esame del DNA o del sangue (solo in caso di assenza degli elementi di cui sopra e se necessario)
- Assenso degli interessati

Conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro

Qualsiasi conferma scritta relativa alla presenza del familiare, del fratello/della sorella o del parente del minore non accompagnato o di un familiare del richiedente, fornita mediante i moduli standard per lo scambio di informazioni del regolamento di esecuzione o con altri mezzi, costituisce una prova con valore probatorio a sostegno della richiesta di presa in carico per motivi giuridici pertinenti.

Estratto di registri

La residenza legale (nel caso dell'articolo 9) e la presenza del familiare (nel caso di cui agli articoli 8 e 10) possono essere suffragate anche da estratti di registri che confermino la residenza del familiare.

Titoli di soggiorno/permessi di soggiorno temporanei rilasciati al familiare

La presenza del familiare può essere corroborata anche dal permesso di soggiorno o dall'autorizzazione rilasciata al familiare interessato.

Elemento di prova comprovante il legame di parentela

Qualsiasi elemento di prova a sostegno della relazione tra le persone interessate dovrebbe essere trasmessa allo Stato membro richiesto laddove disponibile, ad esempio, il certificato di matrimonio o di nascita oppure qualsiasi documento comprovante la parentela.

Esame del DNA o del sangue

Il ricorso all'esame del DNA o del sangue a sostegno dell'esistenza di legami familiari dovrebbe avere carattere eccezionale. La formulazione del regolamento di esecuzione chiarisce che gli esami del DNA o del sangue devono essere utilizzati soltanto quanto non sono disponibili altre prove.

Assenso degli interessati

Affinché il ricongiungimento abbia luogo con l'accordo degli interessati, il richiedente e il familiare devono esprimere il loro consenso per iscritto. Tale consenso scritto deve essere allegato alla richiesta.

Prove indiziarie nei casi di cui agli articoli 8, 9, 10

Presenza di un familiare del richiedente minore non accompagnato (articolo 8)	Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9)	Presenza di un familiare che è un richiedente e la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito (articolo 10)
Indicazioni verificabili del richiedente	Indicazioni verificabili del richiedente	Indicazioni verificabili del richiedente
Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR
Dichiarazioni del familiare interessato		

Indicazioni verificabili del richiedente

Le informazioni fornite dal richiedente in merito, ad esempio, alla presenza di un familiare in uno Stato membro costituiscono prove indiziarie. Più sono dettagliate le informazioni meglio è corroborata la richiesta. Le informazioni fornite dal richiedente possono costituire altresì una base per richiedere informazioni all'altro Stato membro e chiedere conferma. In alcuni casi, i richiedenti potrebbero non essere in grado di fornire prove documentali del legame familiare con familiari o parenti. Informazioni dettagliate sull'altro o sugli altri familiari, sul luogo in cui vivono, sulle circostanze della separazione, dettagli in merito al matrimonio, ecc. sono tutte informazioni che possono essere verificate dall'altro Stato membro controllando la registrazione o il colloquio del o dei familiari presenti nel suo territorio. (Per i temi da trattare durante il colloquio ai fini della raccolta di informazioni pertinenti, cfr. la sezione Aspetti da esaminare durante il colloquio: legami familiari).

Dichiarazioni dei familiari interessati

Anche dichiarazioni coerenti, verificabili e sufficientemente circostanziate fornite dal familiare possono corroborare le richieste presentate sulla base di vincoli di parentela.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR

Gli Stati membri possono utilizzare le informazioni fornite da organizzazioni internazionali per corroborare le loro richieste. Rapporti informativi o conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale possono sostenere ulteriormente la richiesta. Lo Stato membro richiesto deve tenere conto di tali documenti e svolgere la verifica/la ricerca pertinente.

Criteri relativi al soggiorno, all'ingresso e alla permanenza

[tornare alla lista di controllo]

Regolamento Dublino III	Regolamento di esecuzione
Articoli da 12 a 14	Allegato II

Definizioni e considerazioni pertinenti

Dopo aver definito i criteri relativi ai minori e ai vincoli di parentela, la serie successiva di criteri per la determinazione della competenza riguarda l'ingresso e il soggiorno, tenendo conto del modo in cui l'interessato ha effettuato l'ingresso o ha soggiornato nel territorio degli Stati membri, della base giuridica di tale ingresso o soggiorno, del periodo di tempo trascorso dall'ingresso, nonché del luogo di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il regolamento Dublino III stabilisce innanzitutto le norme procedurali per l'ingresso e il soggiorno quando questi ultimi sono basati su un visto o un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro (articolo 12). Per gli Stati Schengen, le richieste basate su un visto rilasciato rappresentano una quota significativa dei casi Dublino.

La fonte principale di informazioni in merito a un visto rilasciato è la banca dati VIS. Il VIS collega le ambasciate e i consolati nei paesi terzi e tutti i valichi alle frontiere esterne degli Stati Schengen. Il sistema effettua raffronti biometrici, principalmente di impronte digitali, per finalità di identificazione e verifica. Non tutti gli Stati membri che applicano il regolamento Dublino III sono vincolati dal regolamento VIS.

Nel caso in cui il sistema VIS non sia accessibile o gli indicatori relativi al visto o al permesso di soggiorno non siano (pienamente) confermati, gli Stati membri possono inviare richieste di informazioni conformemente all'articolo 34 del regolamento Dublino III per agevolare la procedura di determinazione della competenza.

Titolo di soggiorno

Titolo di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafo 1)

«Se il richiedente è **titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità**, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo».

Nella maggior parte dei casi, la prima indicazione dell'avvenuta concessione al richiedente di un titolo di soggiorno in uno Stato membro è la sua dichiarazione e/o la presenza di un tale documento. Nel caso in cui il richiedente abbia il documento con sé, occorre verificare in maniera dettagliata l'autenticità e la validità del titolo di soggiorno in questione.

Titoli di soggiorno multipli (articolo 12, paragrafo 3)

L'articolo 12, paragrafo 3, stabilisce le norme concernenti la competenza nel caso in cui il richiedente sia in possesso di diversi titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da più Stati membri.

L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), specifica che è competente lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno con il periodo di soggiorno più lungo o con la data di scadenza più lontana.

Titoli di soggiorno scaduti (articolo 12, paragrafo 4)

L'articolo 12, paragrafo 4, si applica nei casi in cui il richiedente sia in possesso di uno o più titoli di soggiorno scaduti, tenendo conto del periodo trascorso dalla scadenza del titolo di soggiorno. Se il titolo di soggiorno è scaduto da più di due anni, è competente lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

Visto (articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4)

Visto in corso di validità (articolo 12, paragrafo 2)

L'articolo 12, paragrafo 2, stabilisce che «*[s]e il richiedente è **titolare di un visto in corso di validità**, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto*».

Nel caso in cui il visto sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro, lo Stato membro rappresentato è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Visto multiplo (articolo 12, paragrafo 3)

L'articolo 12, paragrafo 3, stabilisce le norme concernenti la competenza nel caso in cui il richiedente sia in possesso di più visti rilasciati da Stati membri diversi, tenuto conto del periodo di validità del documento.

L'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), stabilisce la competenza dello Stato membro che ha rilasciato il visto con la data di scadenza più lontana nel caso di visti di natura analoga.

L'articolo 12, paragrafo 3, lettera c) stabilisce che, nei casi in cui i visti abbiano natura diversa, «lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana» deve assumersi la competenza.

Visto scaduto (articolo 12, paragrafo 4)

L'articolo 12, paragrafo 4, si applica nei casi in cui il richiedente sia in possesso di uno o più visti scaduti, tenendo conto del periodo trascorso dalla scadenza del visto e del visto che ha consentito effettivamente al richiedente di entrare nel territorio dello Stato membro. Nei casi in cui il visto sia scaduto da oltre sei mesi, è competente lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda.

Ingresso illegale (articolo 13, paragrafo 1)

Se «*il richiedente ha **varcato illegalmente** per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale*».

La competenza basata sull'ingresso illegale cessa 12 mesi dopo tale ingresso se non è stata presentata alcuna domanda di protezione internazionale in alcuno Stato membro durante il periodo in questione.

Permanenza continua in uno Stato membro per almeno cinque mesi (articolo 13, paragrafo 2)

«Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile» conformemente ai criteri relativi all'ingresso illegale e «quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie […] che il richiedente […] ha **soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi** in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale».

L'articolo è applicabile anche nei casi in cui non sia possibile accertare le circostanze dell'ingresso.

Se le prove indicano che il richiedente ha vissuto per almeno cinque mesi in diversi Stati membri, lo Stato membro competente è quello in cui il richiedente ha soggiornato più di recente.

Ingresso (legale) con esenzione dal visto (articolo 14)

Gli Stati Schengen dispongono di una politica comune in materia di visti per facilitare l'ingresso di visitatori legali nell'UE, nel rispetto della sicurezza interna. L'UE dispone di un elenco di paesi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di un elenco dei paesi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo ([4]). L'accesso in esenzione dall'obbligo del visto può risultare anche da negoziati bilaterali, in particolare tra paesi confinanti.

([4]) Al momento della stesura della presente guida, tale elenco è definito nel regolamento (UE) n. 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39). Dato che l'elenco viene aggiornato spesso, il lettore dovrebbe consultare il regolamento attualmente in vigore.

L'articolo 14, paragrafo 1, stabilisce che «[s]e un cittadino di un paese terzo o un apolide entra nel territorio di uno Stato membro in cui **è dispensato dal visto**, l'esame della domanda di protezione internazionale compete in questo caso a tale Stato membro».

L'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce le norme da applicare nel caso in cui il richiedente abbia potuto entrare legalmente in più Stati membri perché in questi ultimi non è richiesto un visto. Se «il cittadino di un paese terzo o l'apolide presenta la domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio», l'esame della domanda di protezione internazionale compete in questo caso a tale altro Stato membro.

Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto (articolo 15)

Una domanda di protezione internazionale può essere presentata anche in una zona internazionale di transito di un aeroporto. Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata nella **zona internazionale di transito di un aeroporto** di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

Elementi di prova nei casi di titoli di soggiorno o visti in corso di validità o scaduti (articolo 12)

Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore]	Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore]
Titolo di soggiorno rilasciato	Riscontro positivo nel VIS
Estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti	Visto rilasciato
Rapporti informativi/conferma da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno	Estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti
	Rapporti informativi/conferma da parte dello Stato membro che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno

Titolo di soggiorno

L'articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III definisce l'ambito di applicazione del titolo di soggiorno:

[…] qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno.

Il titolo di soggiorno è una prova con valore probatorio che corrobora una richiesta di presa in carico relativa all'ingresso con tale documento rilasciato.

Visto

L'articolo 2, lettera m), definisce l'ambito di applicazione e i tipi di visto. Un visto è «l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri». Il visto per soggiorno di lunga durata consente al titolare di soggiornare per più di tre mesi nello Stato membro che lo ha rilasciato o per conto del quale il visto è stato rilasciato. Il visto per soggiorno di

breve durata consente al titolare di soggiornare sul territorio di uno o di tutti gli Stati membri per una durata non superiore a 90 giorni «su un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri». Il visto di transito aeroportuale consente di transitare nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.

Riscontro positivo nel VIS

Un risultato positivo (*hit*) trasmesso dal VIS conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) dimostra che all'interessato è stato rilasciato un visto da un altro Stato membro. Il riscontro positivo nel VIS è una prova con valore probatorio che va allegata alla richiesta di presa in carico.

Estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti

Per corroborare la richiesta di presa in carico si devono utilizzare documenti ufficiali, quali estratti di registri, schedari che rivelino informazioni circa l'ingresso illegale o legale o la permanenza in un altro Stato membro, oppure documenti ufficiali a sostegno delle dichiarazioni del richiedente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto

La conferma da parte dello Stato membro che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno è una prova con valore probatorio. Nei casi in cui lo Stato membro non abbia accesso al VIS, è possibile inviare una richiesta di informazioni all'altro Stato membro per ottenere conferma del rilascio di tale titolo. Se l'altro Stato membro conferma di aver rilasciato un visto/titolo di soggiorno, tale conferma può essere utilizzata come elemento di prova a sostegno della richiesta di presa in carico.

Prove indiziarie in caso di titoli di soggiorno o visti in corso di validità o scaduti (articolo 12)

Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore]	Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)
Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente	Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente
Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR
Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il titolo di soggiorno	Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il visto
Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio	Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio

Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente

In taluni casi i richiedenti potrebbero non essere in grado di fornire prove documentali per dimostrare l'ingresso o il soggiorno in un altro Stato membro. Dichiarazioni dettagliate e verificabili riguardanti le circostanze di ingresso o di soggiorno che l'altro Stato membro può verificare controllando la registrazione potrebbero servire come prove indiziarie. Per i temi da trattare durante il colloquio ai fini della raccolta di informazioni pertinenti per quanto riguarda l'itinerario di viaggio cfr. sezione Aspetti da esaminare durante il colloquio: ingresso, permanenza e domanda precedente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il permesso di soggiorno

Nel caso in cui lo Stato membro richiesto confermi di non aver rilasciato il visto o il permesso di soggiorno, tali informazioni costituiscono prove indiziarie. A seconda del contenuto delle informazioni, vi possono essere indicazioni della competenza di un altro Stato membro.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR

Gli Stati membri possono utilizzare le informazioni fornite da organizzazioni internazionali per corroborare le loro richieste di presa o ripresa in carico. Rapporti informativi o conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale possono sostenere ulteriormente la richiesta. Lo Stato membro richiesto deve tenere conto di tali documenti e svolgere la verifica/la ricerca pertinente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio

Anche dichiarazioni coerenti, verificabili e sufficientemente circostanziate sull'itinerario di viaggio del richiedente possono corroborare le richieste e possono sostenere le dichiarazioni del richiedente.

Elementi di prova in caso di ingresso con esenzione dal visto (articolo 14) e ingresso illegale (articolo 13, paragrafo 1)

Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1)	Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14)
Timbro d'ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio	Timbro d'ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio
Timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera	Timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera
Titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'ingresso attraverso una frontiera esterna	Titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'ingresso attraverso una frontiera esterna
Impronte digitali, quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna	Impronte digitali, quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna
Risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell'articolo 14 del regolamento Eurodac II (risposta positiva Eurodac di categoria 2)	
Timbro d'ingresso su un passaporto falso o falsificato	

Timbro di ingresso su un passaporto

Il timbro d'ingresso o un'annotazione equivalente su un passaporto costituisce una prova con valore probatorio per l'ingresso legale o illegale. Se il passaporto è falsificato o contraffatto e contiene un timbro d'ingresso, esso conferma l'ingresso illegale.

Timbro in uscita

Un timbro di uscita su un passaporto costituisce una prova con valore probatorio in più casi. All'atto dell'esame dei criteri relativi all'ingresso o al soggiorno in un altro Stato membro, il funzionario esaminatore competente deve verificare se vi sono timbri di uscita sul passaporto. Se il timbro è stato effettuato da un paese confinante con uno Stato membro, il funzionario esaminatore deve controllare la data di attraversamento della frontiera e tener conto dell'itinerario seguito dal richiedente. Se l'ingresso attraverso una frontiera esterna è avvenuto dopo la data in cui è stato apposto il timbro di uscita su un passaporto e l'ingresso non era autorizzato, il timbro di uscita costituisce un elemento di prova dell'ingresso illegale.

Titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'ingresso attraverso una frontiera esterna

Se forniti durante il colloquio personale o in un'altra fase della procedura di asilo, i titoli di trasporto (aerei, treni, autobus ecc.) che consentono di stabilire in via definitiva l'ingresso attraverso una frontiera esterna costituiscono delle prove e vanno tenuti in considerazione dal funzionario esaminatore nella valutazione della competenza.

Risultato positivo fornito da Eurodac

Una prova inconfutabile circa l'applicazione delle disposizioni del regolamento Dublino III è costituita dalla risposta pertinente nella banca dati Eurodac. Qualora il funzionario esaminatore riceva le informazioni relative a una risposta pertinente a seguito di un raffronto nella banca dati Eurodac, è evidente che la persona abbia avuto contatti potenzialmente pertinenti con un'altra autorità degli Stati membri in passato. La presenza di un risultato positivo di categoria 2 da parte della banca dati Eurodac di «attraversamento irregolare di una frontiera esterna» o di «ingresso illegale» da uno Stato membro alla frontiera esterna costituisce un elemento di prova del fatto che la persona si trovava al di fuori del territorio dello Stato membro nel quale è entrato illegalmente. La data di rilevamento delle impronte, disponibile nei dati Eurodac, mostra il momento dell'ingresso nel territorio dell'Unione europea. Anche le impronte digitali possono fungere da prova con valore probatorio a dimostrazione del fatto che il richiedente aveva lasciato il territorio degli Stati membri.

Impronte digitali

A seconda delle circostanze in cui sono state rilevate, le impronte digitali possono costituire degli elementi di prova o delle prove indiziarie. Se le impronte digitali sono rilevate in relazione all'attraversamento della frontiera esterna o in relazione a una domanda di protezione internazionale, si tratta di prove aventi valore probatorio. Allegare le impronte digitali alla richiesta aiuterà lo Stato membro richiesto a effettuare la ricerca nella banca dati nazionale per identificare la persona interessata.

Elementi di prova in caso di soggiorno di almeno cinque mesi (articolo 13, paragrafo 2)

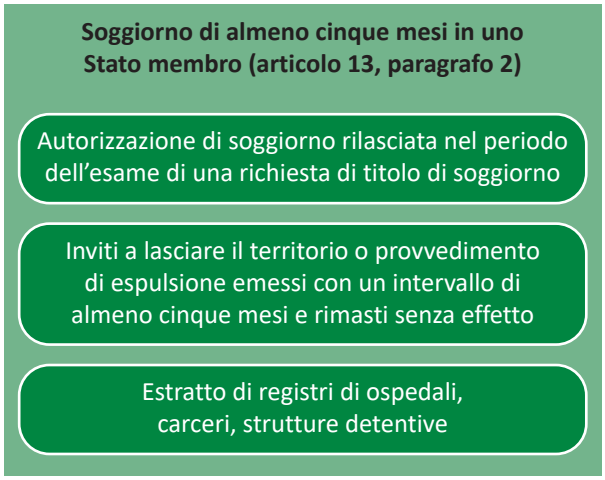

Autorizzazioni di soggiorno

Le autorizzazioni di soggiorno rilasciate all'interessato mentre la sua domanda di titolo di soggiorno è in fase di esame costituiscono una prova del fatto che la persona abbia soggiornato in uno Stato membro per un determinato periodo di tempo. Se tale periodo è stato di almeno cinque mesi, detto titolo va allegato alla richiesta di presa in carico da inviare allo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di soggiorno in questione.

Inviti a lasciare il territorio o provvedimento di espulsione emessi con un intervallo di almeno cinque mesi e rimasti senza effetto

Un provvedimento di espulsione, privo di traccia di uscita dal territorio degli Stati membri oppure più provvedimenti di espulsione o richieste di lasciare il territorio del paese possono indicare che l'interessato non ha lasciato il territorio e ha continuato a permanere in un dato Stato membro per un periodo di tre mesi. Occorre verificare il periodo di permanenza.

Estratto di registri di ospedali, carceri, strutture detentive

Se il richiedente è in grado di presentare uno o più di tali documenti, indicanti un periodo continuativo di permanenza per almeno cinque mesi in uno Stato membro, è possibile avviare una richiesta di presa in carico sulla base dell'articolo 13, paragrafo 2.

Prove indiziarie in caso di ingresso con esenzione dal visto (articolo 14), ingresso illegale (articolo 13, paragrafo 1), soggiorno in uno Stato membro per almeno cinque mesi (articolo 13, paragrafo 2)

Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14)	Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1)	Soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (articolo 13, paragrafo 2)
Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente	Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente	Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente
Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR, o da parte di organizzazioni non governative
Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo	Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo	Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo
Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio	Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio	Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio
Impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna	Impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna	Impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna
Titoli di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un'agenzia di viaggi o altri indizi della stessa natura	Titoli di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un'agenzia di viaggi o altri indizi della stessa natura	Titoli di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un'agenzia di viaggi o altri indizi della stessa natura
	Dati attestanti che l'interessato ha fatto ricorso ai servizi di un passatore	Dati attestanti che l'interessato ha fatto ricorso ai servizi di un passatore

Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente

In taluni casi i richiedenti potrebbero non essere in grado di fornire prove documentali per dimostrare l'ingresso o il soggiorno in un altro Stato membro. Dichiarazioni dettagliate e verificabili riguardanti le circostanze di ingresso o di soggiorno che l'altro Stato membro può verificare controllando la registrazione potrebbero servire come prove indiziarie. Per i temi da trattare durante il colloquio ai fini della raccolta di informazioni pertinenti per quanto riguarda l'itinerario di viaggio cfr. sezione Aspetti da esaminare durante il colloquio: ingresso, permanenza e domanda precedente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo

L'ingresso attraverso una frontiera esterna (ingresso con esenzione dal visto o ingresso illegale) può essere corroborato anche mediante la conferma di informazioni o un rapporto da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione non governativa, come l'UNHCR, o da parte di un'organizzazione non governativa, ad esempio un'organizzazione che dà alloggio a persone disagiate

Gli Stati membri possono utilizzare le informazioni fornite da organizzazioni internazionali od organizzazioni non governative. Tali rapporti informativi o la conferma delle informazioni possono corroborare ulteriormente la richiesta. Lo Stato membro richiesto deve tenere conto di tali documenti e svolgere la verifica/la ricerca pertinente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio

Anche dichiarazioni coerenti, verificabili e sufficientemente circostanziate sull'itinerario di viaggio del richiedente possono corroborare le richieste, in particolare nei casi in cui non vi sono altri elementi di prova a disposizione. Ciò potrebbe essere particolarmente pertinente nel caso in cui un gruppo più numeroso di richiedenti viaggi insieme e depositi le rispettive domande alla medesima data.

Impronte digitali

A seconda delle circostanze in cui sono state rilevate, le impronte digitali possono costituire degli elementi di prova o delle prove indiziarie. Se le impronte digitali sono rilevate in relazione all'attraversamento della frontiera esterna o in relazione a una domanda di protezione internazionale, si tratta di prove aventi valore probatorio. Allegare le impronte digitali alla richiesta aiuterà lo Stato membro richiesto a effettuare la ricerca nella banca dati nazionale per identificare la persona interessata.

Titoli di viaggio, conti di albergo, carte di accesso, ecc.

Titoli di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico o un dentista; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un'agenzia di viaggi o altri indizi della stessa natura; e dati attestanti che l'interessato ha fatto ricorso ai servizi di un passatore.

Se il richiedente dichiara di essere entrato nel paese provenendo da un paese terzo o di aver soggiornato in un altro Stato membro per un periodo superiore a cinque mesi, la permanenza in un altro Stato membro o il soggiorno al di fuori del territorio degli Stati membri può essere corroborata/o dai suddetti documenti che costituiscono prove indiziarie. Se il richiedente è in possesso di uno dei titoli di viaggio, una delle carte, o altri documenti di cui sopra può corroborare le proprie dichiarazioni relative al soggiorno in un altro Stato membro o in un paese terzo ed essi possono costituire elementi di prova a sostegno della richiesta di presa o ripresa in carico.

Domanda precedente di protezione internazionale

[tornare alla lista di controllo]

Regolamento Dublino III	Regolamento di esecuzione
Articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d) e articolo 20, paragrafo 5	Allegato II

Una domanda di asilo è stata presentata in precedenza presso un altro Stato membro

L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che «[u]na domanda [di protezione internazionale] è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III». Nei casi in cui nessuno Stato membro possa essere designato come competente sulla base del capo III, «è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata», fatto salvo il caso in cui il trasferimento non possa avvenire in ragione di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in tale Stato membro (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III).

Qualora il richiedente abbia precedentemente presentato una domanda di asilo presso un altro Stato membro e i criteri di cui al capo III non siano applicabili, sarà avviata una procedura di ripresa in carico.

Valutazione dell'applicabilità del regolamento Dublino III

Successivamente, il funzionario esaminatore deve esaminare se l'altro Stato membro è comunque tenuto a riprendere in carico l'interessato, valutando le prove disponibili, e assicurarsi che la competenza dello Stato membro non sia cessata. Il funzionario esaminatore deve assicurarsi che l'applicazione dei criteri sia stata conforme alle disposizioni di cui al regolamento Dublino III.

Nei casi in cui una domanda di protezione internazionale sia stata precedentemente presentata in un altro Stato membro, occorre altresì verificare se la persona rientra nell'ambito di applicazione del regolamento Dublino III. Come menzionato nella sezione Ambito di applicazione personale del regolamento Dublino III, detto regolamento non è applicabile se la persona ha già ottenuto protezione internazionale da un altro Stato membro.

Regolamento Eurodac II
Articolo 18, paragrafo 1

L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Eurodac II stabilisce l'obbligo di contrassegnare i dati nel sistema centrale quando a un richiedente viene concessa la protezione internazionale.

> «Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 11 contrassegna a fini di contrasto i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'agenzia. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 12 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti».
>
> Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Eurodac II

Nel caso in cui la ricerca nella banca dati Eurodac risulti in una risposta pertinente che viene contrassegnata, lo Stato membro che effettua la ricerca vedrà che la persona è già beneficiaria della protezione internazionale. Di conseguenza, in questi casi, la procedura Dublino non è applicabile.

Nei casi in cui la risposta pertinente di Eurodac non è contrassegnata ma vi sono indicazioni che la persona potrebbe aver ottenuto la protezione internazionale, è possibile inviare una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 34 del regolamento Dublino III per verificare lo status della persona in questione.

Obbligo di riprendere in carico un richiedente per esaminare la domanda di protezione internazionale

Regolamento Dublino III
Articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d)

L'articolo 18 del regolamento Dublino III precisa gli obblighi dello Stato membro competente. Lo Stato membro nel quale è stata presentata in precedenza una domanda di protezione internazionale è tenuto a riprendere in carico il richiedente se:

- la domanda dell'interessato è in corso d'esame e l'interessato ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (articolo 18, paragrafo 1, lettera b));
- il richiedente ha ritirato la sua domanda presentata presso l'altro Stato membro e ha presentato una nuova domanda in un altro Stato membro o si trova nel territorio dell'altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (articolo 18, paragrafo 1, lettera c));
- la domanda dell'interessato è stata respinta e detto interessato ha presentato una nuova domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio dello Stato membro senza un titolo di soggiorno (articolo 18, paragrafo 1, lettera d)).

L'articolo 18, paragrafo 2, specifica che lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) o b), deve esaminare o concludere l'esame della domanda di asilo. Lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) deve concedere al richiedente la possibilità di chiedere il proseguimento dell'esame della sua domanda di asilo o di presentare una nuova domanda nello Stato membro competente. Inoltre, nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera d), qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l'interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE.

Obbligo di riprendere in carico il richiedente per svolgere la procedura Dublino

Regolamento Dublino III
Articolo 20, paragrafo 5

In generale, lo scopo della procedura di ripresa in carico è quello di determinare lo Stato membro competente e di trasferire il richiedente in tale Stato membro affinché possa essere esaminata la domanda di asilo. Tuttavia, la procedura di ripresa in carico è applicabile anche se il richiedente «si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente» (articolo 20, paragrafo 5). In questi casi specifici, il richiedente dovrebbe essere ripreso in carico dallo Stato membro nel quale il richiedente ha presentato domanda per la prima volta e l'ha ritirata per consentire a tale Stato membro di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

Elementi di prova in caso di procedura di ripresa in carico

Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5) e procedura di domanda in corso di esame o anteriore (articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d))

Procedura di domanda in corso di esame o anteriore (articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d))	Procedura di determinazione dello Stato membro in corso (articolo 20, paragrafo 5)
Risultato positivo fornito da Eurodac	Risultato positivo fornito da Eurodac
Modulo compilato dal richiedente	Modulo compilato dal richiedente
Verbale ufficiale redatto dalle autorità	Verbale ufficiale redatto dalle autorità
Impronte digitali rilevate in occasione di una domanda	Impronte digitali rilevate in occasione di una domanda
Estratti di registri e relativi schedari	Estratti di registri e relativi schedari
Rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda	Rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda

Risultato positivo fornito da Eurodac

Una prova inconfutabile circa l'applicazione delle disposizioni del regolamento Dublino III è costituita dalla risposta pertinente nella banca dati Eurodac. Qualora il funzionario esaminatore riceva le informazioni relative a una risposta pertinente a seguito di un raffronto nella banca dati Eurodac, è evidente che la persona abbia avuto contatti pertinenti con un'altra autorità degli Stati membri in passato. La corrispondenza rilevata può mostrare una precedente domanda di asilo (categoria 1) presentata in un altro Stato membro. Il funzionario esaminatore deve tenere conto di tutti gli elementi del risultato della ricerca Eurodac. In caso di risposta pertinente che evidenzia una precedente domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, il risultato della ricerca Eurodac va allegato alla richiesta di ripresa in carico (articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d) o articolo 20, paragrafo 5).

Modulo presentato dal richiedente (modulo di domanda)

Durante il colloquio il richiedente può presentare una copia di un modulo di domanda presentato in un altro Stato membro. Tale copia può essere utilizzata come elemento di prova del fatto che la persona abbia presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale e il funzionario esaminatore deve inviare una richiesta di ripresa in carico.

Verbale ufficiale redatto dalle autorità

Nei casi in cui vi sia un verbale redatto dalle autorità di un altro Stato membro, come un modulo di registrazione, una decisione, ecc., il funzionario esaminatore è in possesso di prove della presentazione di una precedente domanda di protezione internazionale.

Impronte digitali rilevate in occasione di una domanda

In caso di assenza di risposta pertinente in Eurodac, ma qualora il funzionario esaminatore abbia motivo di ritenere che una persona abbia presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, le impronte digitali, rilevate in relazione alla domanda, possono essere allegate alla richiesta

di ripresa in carico. Se la situazione non è chiara, prima della presentazione di tale richiesta è possibile inviare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 34 del regolamento Dublino III. Qualora le autorità dello Stato membro richiesto dispongano di impronte digitali della persona in questione, sono in grado di effettuare i controlli necessari e, in funzione dei risultati, di applicare le disposizioni del regolamento Dublino III.

Estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti

Come elemento comprovante che una persona abbia una procedura di asilo in corso o finalizzata in un altro Stato membro si possono utilizzare anche eventuali documenti ufficiali che rivelino informazioni su domande precedenti. In tali casi si può inviare una richiesta di ripresa in carico su questa base.

Rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda

Qualora, sulla base delle dichiarazioni del richiedente durante il colloquio personale, il funzionario esaminatore nutra dubbi in merito ad un'eventuale domanda di protezione internazionale precedentemente presentata dal richiedente in un altro Stato membro, può inviare una richiesta basata sull'articolo 34 per chiedere informazioni riguardanti la persona: se ha presentato domanda di protezione, se è stata pronunciata una decisione definitiva in merito alla domanda, ecc. Una risposta da parte delle autorità richieste che confermi l'esistenza di una domanda di asilo precedente può essere utilizzata come elemento di prova sulla base della quale dovrebbe essere inviata una richiesta di ripresa in carico.

Prove indiziarie in caso di procedura di ripresa in carico

Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5) e procedura di domanda in corso di esame o anteriore (articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d)).

Procedura di domanda in corso di esame o anteriore (articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d))

- Dichiarazioni verificabili del richiedente
- Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR
- Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro

Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5)

- Dichiarazioni verificabili del richiedente
- Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR
- Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro
- Rapporti informativi/conferma da parte di familiari, compagni di viaggio

Informazioni circostanziate e verificabili fornite dal richiedente

Durante il colloquio personale il richiedente può fornire informazioni in merito a una sua precedente domanda di asilo. Per i temi da trattare durante il colloquio ai fini della raccolta di informazioni pertinenti per quanto riguarda l'itinerario di viaggio, una procedura di asilo precedente, ecc. cfr. sezione Aspetti da esaminare durante il colloquio: ingresso, permanenza e domanda precedente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR

Gli Stati membri possono utilizzare le informazioni fornite da organizzazioni internazionali. Rapporti informativi o conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale possono sostenere ulteriormente la richiesta. Lo Stato membro richiesto deve tenere conto di tali documenti e svolgere la verifica/la ricerca pertinente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio

Anche dichiarazioni coerenti, verificabili e sufficientemente circostanziate sull'itinerario di viaggio del richiedente possono corroborare le richieste e possono sostenere le dichiarazioni del richiedente.

Cessazione delle competenze – uscita dal territorio ed espulsioni

[tornare alla lista di controllo]

Regolamento Dublino III
Articolo 2, lettera l); articolo 19, paragrafi da 1 a 3; e articolo 20, paragrafo 5

Cessazione delle competenze (articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3)

A norma dell'articolo 19 del regolamento Dublino III, la competenza può cessare a determinate condizioni. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 giugno 2016, *George Karim* contro *Migrationverkert* (Svezia) ([5]), lo Stato membro richiesto o il richiedente possono invocare questa clausola e presentare elementi di prova o prove indiziarie al riguardo. In tal caso, lo Stato membro richiesto è invitato a verificare che si applichino le condizioni per la cessazione oppure che la competenza sia stata trasferita a un altro Stato membro. Lo Stato membro richiedente deve procedere a una valutazione completa delle informazioni pertinenti.

L'articolo 19, paragrafo 1 che specifica che se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, «gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro».

L'articolo 19, paragrafo 2, anche noto come «**norma dei tre mesi**», stabilisce che:

> «[g]li obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente».

L'articolo 19, paragrafo 3, noto anche come «**norma del rimpatrio**», prevede che:

> «[g]li obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda».

L'articolo 20, paragrafo 5, stabilisce inoltre le norme per la cessazione delle competenze. Come specificato ai sensi dell'obbligo di riprendere in carico il richiedente per svolgere la procedura Dublino, in casi particolari, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico il richiedente al fine di completare la procedura di determinazione dello Stato membro competente. Qualora lo Stato membro invitato a riprendere in carico il richiedente possa stabilire la cessazione delle competenze a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 o paragrafo 2, l'obbligo di riprendere in carico il richiedente cessa.

L'allegato II del regolamento di esecuzione contiene il seguente elenco di elementi di prova e prove indiziarie concernente la cessazione delle competenze a norma dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 20, paragrafo 5.

([5]) Sentenza della CGUE del 7 giugno 2016, *George Karim contro Migrationverkert*, C-155/15.

Elementi di prova per la cessazione di competenza (articolo 19, paragrafi 2 e 3 e articolo 20, paragrafo 5)

Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2)

- Timbro in uscita
- Estratto di registri del paese terzo (prova del soggiorno)
- Titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'uscita o l'ingresso attraverso una frontiera esterna
- Rapporto informativo/ conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri
- Timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente e la data dell'attraversamento della frontiera
- Impronte digitali, quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna

Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5 e articolo 19, paragrafo 2)

- Timbro in uscita
- Estratto di registri del paese terzo (prova del soggiorno)
- Timbro in uscita di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente e la data dell'attraversamento della frontiera
- Impronte digitali, quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna
- Prova scritta delle autorità che attesta l'effettiva espulsione dello straniero

Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3)

- Prova scritta delle autorità che attesta l'effettiva espulsione dello straniero
- Timbro in uscita
- Conferma delle informazioni relative all'espulsione da parte del paese terzo

Timbro in uscita

Un timbro di uscita su un passaporto costituisce una prova con valore probatorio in più casi. All'atto dell'esame dei criteri relativi all'ingresso o al soggiorno in un altro Stato membro, il funzionario esaminatore competente deve verificare se vi sono timbri di uscita sul passaporto.

Estratto di registri di paesi terzi

Come prova a sostegno della cessazione di competenza è possibile utilizzare qualsiasi documento ufficiale, quali estratti di registri di un paese terzo, schedari che rivelino informazioni sulla permanenza in un paese terzo o documenti ufficiali a sostegno delle relative dichiarazioni del richiedente.

Titoli di trasporto che consentano formalmente di stabilire l'uscita o l'ingresso attraverso una frontiera esterna

I titoli di viaggio (aerei, treni, autobus ecc.) che stabiliscono in via definitiva la partenza da uno Stato membro o da un paese terzo, o l'ingresso attraverso una frontiera esterna costituiscono prove e dovrebbero essere considerati dal funzionario esaminatore ai fini della valutazione della competenza.

Rapporti informativi/conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri

Una conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri costituisce una prova con valore probatorio. Se tale conferma è già disponibile o diventa disponibile a seguito di una consultazione con l'altro Stato membro, tale documento può dimostrare la cessazione della competenza.

Prova scritta delle autorità che attesta l'effettiva espulsione dello straniero

La conferma da parte dello Stato membro che ha espulso con successo l'interessato costituisce una prova con valore probatorio. Se tale conferma è già disponibile o diventa disponibile a seguito di una consultazione con l'altro Stato membro, tale documento può corroborare la cessazione della competenza.

Conferma delle informazioni relative all'espulsione da parte del paese terzo

La conferma da parte del paese terzo verso il quale l'interessato è stato espulso o rimpatriato costituisce una prova con valore probatorio. Se la conferma è già disponibile o diventa disponibile nel corso della procedura Dublino, tale elemento di prova può corroborare la cessazione delle competenze.

Timbro (in uscita) di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente e la data dell'attraversamento della frontiera

Un timbro su un passaporto costituisce una prova con valore probatorio in più casi. Se il timbro è stato effettuato da un paese confinante con uno Stato membro, il funzionario esaminatore deve esaminare la data di attraversamento della frontiera e tener conto dell'itinerario seguito dal richiedente. Se l'ingresso attraverso una frontiera esterna è avvenuto dopo la data in cui è stato apposto il timbro di uscita su un passaporto e l'ingresso non era autorizzato, il timbro di uscita costituisce un elemento di prova dell'ingresso illegale.

Impronte digitali

A seconda delle circostanze in cui sono state rilevate, le impronte digitali possono costituire degli elementi di prova o delle prove indiziarie. Se le impronte digitali sono rilevate in relazione all'attraversamento della frontiera esterna o in relazione a una domanda di protezione internazionale, si tratta di prove aventi valore probatorio. Allegare le impronte digitali alla richiesta aiuterà lo Stato membro richiesto a effettuare la ricerca nella banca dati nazionale per identificare la persona interessata.

Prove indiziarie concernenti la cessazione di competenza (articolo 19, paragrafi 2 e 3 e articolo 20, paragrafo 5)

Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2)	Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5 e articolo 19, paragrafo 2)	Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3)
Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente	Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente	Dichiarazioni verificabili del richiedente
Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	Rapporti informativi/ conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR
Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio	Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio	Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio
Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro	Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro	Timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi
Timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi	Timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi	Impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna
Impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna	Impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna	Titoli di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi; o altri indizi della stessa natura
Titoli di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi; o altri indizi della stessa natura	Titoli di viaggio; conti di albergo; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi; o altri indizi della stessa natura	

Informazioni circostanziate e verificabili fornite dal richiedente

Dichiarazioni dettagliate e verificabili riguardanti le circostanze di ingresso o di soggiorno al di fuori degli Stati membri che possono esse verificate fungono da prove indiziarie. Durante il colloquio personale il richiedente può fornire informazioni in merito alla sua permanenza in un paese terzo, a una precedente domanda di asilo, ecc. Per i temi da trattare durante il colloquio ai fini della raccolta di informazioni pertinenti per quanto riguarda l'itinerario di viaggio, una domanda di asilo precedente e informazioni pertinenti in merito alla potenziale cessazione della competenza, cfr. sezione Aspetti da esaminare durante il colloquio: ingresso, permanenza e domanda precedente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR

Gli Stati membri possono utilizzare le informazioni fornite da organizzazioni internazionali per corroborare le loro richieste. Rapporti informativi o conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale possono sostenere ulteriormente la richiesta. Lo Stato membro richiesto deve tenere conto di tali documenti e svolgere la verifica/la ricerca pertinente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio

Anche dichiarazioni coerenti, verificabili e sufficientemente circostanziate sull'itinerario di viaggio del richiedente possono corroborare le richieste e possono sostenere le dichiarazioni del richiedente.

Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro

Se un altro Stato membro (non quello dal quale il richiedente ha lasciato il territorio) può fornire un rapporto o confermare le informazioni concernenti l'uscita della persona dal territorio degli Stati membri, tali informazioni possono essere considerate prove indiziarie.

Timbro in uscita

All'atto dell'esame dei criteri relativi all'ingresso o al soggiorno in un altro Stato membro, il funzionario esaminatore competente deve verificare se vi sono timbri di uscita sul passaporto. Se il timbro è stato effettuato da un paese confinante con uno Stato membro, il funzionario esaminatore deve esaminare la data di attraversamento della frontiera e tener conto dell'itinerario seguito dal richiedente. Il funzionario esaminatore deve inoltre esaminare il periodo trascorso dal richiedente al di fuori del territorio degli Stati membri.

Impronte digitali

A seconda delle circostanze in cui sono state rilevate, le impronte digitali possono costituire degli elementi di prova o delle prove indiziarie. Se le impronte digitali sono rilevate in relazione all'attraversamento della frontiera esterna o in relazione a una domanda di protezione internazionale, si tratta di prove aventi valore probatorio. Allegare le impronte digitali alla richiesta aiuterà lo Stato membro richiesto a effettuare la ricerca nella banca dati nazionale per identificare la persona interessata.

Titoli di viaggio, conti di albergo, carte di accesso, ecc.

Titoli di viaggio; conti di alberghi; carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri; biglietto di appuntamento presso un medico o un dentista; dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un'agenzia di viaggi o altri indizi della stessa natura; e dati attestanti che l'interessato ha fatto ricorso ai servizi di un passatore:

Se il richiedente dichiara di essere entrato nel paese provenendo da un paese terzo o di aver soggiornato in un altro Stato membro per un periodo superiore a cinque mesi, la permanenza in un altro Stato membro o il soggiorno al di fuori del territorio degli Stati membri può essere corroborata/o dai suddetti documenti che costituiscono prove indiziarie. Se il richiedente è in possesso di uno dei titoli di viaggio, una delle carte, o altri documenti di cui sopra può corroborare le proprie dichiarazioni relative al soggiorno in un altro Stato membro o in un paese terzo ed essi possono costituire elementi di prova a sostegno della richiesta di presa o ripresa in carico.

Altri elementi di prova

Al fine di valutare il caso, il funzionario esaminatore può prendere in considerazione altri elementi di prova per verificare la durata della permanenza di una persona in un paese terzo: titoli di viaggio, conti di albergo, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, biglietto di appuntamento presso un medico o un dentista, dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un'agenzia di viaggi o di un passatore. Questi tipi di elementi di prova possono essere utilizzati laddove corrispondano alle dichiarazioni del richiedente e se le informazioni fornite durante il colloquio personale riguardano itinerari di viaggio, luoghi di soggiorno, ecc.

Considerazioni specifiche in merito ai trasferimenti Dublino

[tornare alla lista di controllo]

Regolamento Dublino III
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma e articolo 17, paragrafo 1

Lo Stato membro richiedente deve verificare che il trasferimento verso lo Stato membro richiesto possa avere luogo.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III, il trasferimento non può avere luogo quando «si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Nella sentenza del 16 febbraio 2017 nella causa *C.K. e a.* contro *Republika Slovenija* ([6]) (in appresso: *C.K. e a.*), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che l'impossibilità di attuare trasferimenti non si applica soltanto ai casi di **«carenze sistemiche»** bensì anche ai casi in cui il trasferimento stesso comporterebbe un comprovato rischio che la persona trasferita subisca un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta. Inoltre, prima che il trasferimento abbia luogo, lo Stato membro può sempre avvalersi della clausola discrezionale qualora venga accertata l'esistenza di motivi per non trasferire il richiedente in un altro Stato membro, come ad esempio, legami familiari riscontrati nel presente Stato membro, questioni sanitarie, ecc., che non comportano il rischio di una violazione dell'articolo 4 della Carta. L'applicazione della «**clausola di sovranità**» in tali casi può anche essere soggetta a orientamenti nazionali.

Valutazione delle prove

Come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *C.K. e a.*, in caso di rischio reale e prevedibile di trattamento contrario all'articolo 4 della Carta o all'articolo 3 della CEDU, le autorità degli Stati membri non dovrebbero procedere al trasferimento.

Nella causa *C.K. e a.*, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha considerato il particolare stato di salute, che presenta un nesso con l'articolo 4 della Carta qualora «un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, questo trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante» (punto 74).

Le corrispondenti norme in materia di prove e gli effetti potenziali del principio della fiducia reciproca non sono ancora stati pienamente chiariti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sentenza *C.K. e a.*, la CGUE ha chiarito che la fiducia reciproca non può alterare la natura assoluta della protezione concessa dall'articolo 3 della CEDU e dell'articolo 4 della Carta. Tuttavia, occorre osservare che tanto la Corte di giustizia dell'Unione europea quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo fissano un livello piuttosto elevato nel valutare concretamente quali siano le «**carenze sistemiche**» o il «**rischio reale e prevedibile**» di trattamento in violazione dell'articolo 4 della Carta e dell'articolo 3 della CEDU. Dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *N.S.* emerge che la fiducia reciproca non dovrebbe essere compromessa da un esame sistematico nel contesto di ogni procedura Dublino del fatto che lo Stato membro competente rispetti o meno tutti i propri obblighi previsti dal CEAS. Inoltre, dalla giurisprudenza della CEDU emerge che, affinché esista un rischio reale di trattamento inumano o degradante, devono sussistere situazioni molto gravi nello Stato membro competente (cfr., in particolare, CEDU, sentenza del 21 gennaio 2011, *M.S.S.* contro *Belgio e Grecia* ([7]), punti 252, 263 e 249).

([6]) Sentenza della CGUE del 16 febbraio 2017, *C.K. e a. contro Republika Slovenija,* C-578/16 PPU.

([7]) Sentenza della CEDU del 21 gennaio 2011, *M.S.S. contro Belgio e Grecia*, n. 30696/09, punti 252, 263 e 249.

In questo contesto, le seguenti sentenze sono particolarmente importanti: sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011 nelle cause riunite *N.S. e altri e M.E. e altri* ([8]); sentenza della CGUE del 19 marzo 2019, *Abubacarr Jawo contro Bundesrepublik Deutschland* ([9]); sentenza della CEDU del 21 gennaio 2011, *M.S.S. contro Belgio e Grecia* ([10]); sentenza della CEDU del 4 novembre 2014, *Tarakhel contro Svizzera* ([11]).

Di conseguenza può sussistere una violazione dell'articolo 4 della Carta (o dell'articolo 3 della CEDU), in particolare se non vi è accesso alla procedura di asilo nello Stato membro competente o se le condizioni (individuali) di accoglienza costituiscono una siffatta violazione, compreso il rischio che il richiedente venga arbitrariamente trattenuto all'arrivo o che venga esposto a un rischio sostanziale di subire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta.

In particolare nei casi riguardanti famiglie o persone vulnerabili, potrebbe essere necessario ottenere dalle autorità dello Stato membro richiesto particolari garanzie specifiche qualora vi siano indicazioni del fatto che un trasferimento verso tale Stato membro in assenza di dette garanzie potrebbe comportare un rischio di violazione dell'articolo 4 della Carta. Il funzionario esaminatore potrebbe dover valutare individualmente la situazione di diritto e di fatto nello Stato membro verso il quale il richiedente viene trasferito. In tali circostanze, la mera assenza di tali garanzie potrebbe essere di per sé sufficiente a rendere la decisione di trasferimento Dublino illecita e impugnabile dal richiedente. Nella valutazione individuale, tali garanzie devono essere distinte dalle modalità di trasferimento e dall'obbligo rispettivo di scambiare dati prima del trasferimento a norma degli articoli 31 e 32 del regolamento Dublino III e di altre violazioni dei diritti umani durante il processo di trasferimento.

([8]) Sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, *N.S. e altri contro Secretary of State for the Home Department e M.E. e altri contro Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform*, cause riunite C-411/10 e C-493/10.

([9]) Sentenza della CGUE del 19 marzo 2019, *Abubacarr Jawo contro Repubblica federale di Germania*, causa C-163/17.

([10]) Sentenza della CEDU del 21 gennaio 2011, *M.S.S. contro Belgio e Grecia*, n. 30696/09.

([11]) Sentenza della CEDU del 4 novembre 2014, *Tarakhel contro Svizzera,* n. 29217/12.

Allegato I – Aspetti da esaminare durante il colloquio: legami familiari

Questioni da esaminare durante il colloquio in merito all'unità familiare
I punti elencati non intendono suggerire come il funzionario esaminatore dovrebbe porre o formulare le domande, quanto piuttosto fungere da promemoria in merito alle questioni che può essere necessario esaminare, a seconda delle particolari circostanze della domanda, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per determinare la competenza.
Esaminare e definire i legami familiari
☐ Presenza di uno o più familiari o parenti in uno o più altri Stati membri ☐ Dati personali di tali familiari/parenti ☐ Altri dati di detti familiari/parenti concernenti l'alloggio corrente (ad esempio recapiti) ☐ Descrizione del legame tra il richiedente e il/i familiare/i o parente/i ☐ Se il caso coinvolge un coniuge, informazioni sulle modalità di costituzione di tale rapporto (quando, dove, come) ☐ Nel caso di parenti, occorre valutare il vincolo di dipendenza (cfr. in appresso) ☐ Status del o dei familiari/parenti nell'altro Stato membro ☐ Circostanze nelle quali è avvenuta la separazione ☐ Informazioni sui contatti tra il richiedente e l'altro o gli altri familiari/parenti, soprattutto dal momento in cui è avvenuta la separazione ☐ Qualsiasi documento giustificativo relativo al legame familiare ☐ Consenso scritto delle persone interessate
Dipendenza
Occorre esaminare, se del caso, le questioni di cui sopra concernenti i legami familiari. Va inoltre valutato se esiste una qualsiasi dipendenza tra il richiedente e uno o più parenti risiedenti in un altro Stato membro. *Qualora si accerti una dipendenza, raccogliere informazioni in merito a quanto segue.*
☐ Determinare esattamente chi sia/siano la/e persona/e a carico ☐ Causa della dipendenza ☐ Tipo della dipendenza ☐ Modalità in cui si esprime la dipendenza di tale/i persona/e ☐ Chi si occupava del richiedente/della persona a carico nel paese di origine/nel precedente luogo di residenza abituale ☐ Chi accudisce il richiedente/la persona a carico durante il viaggio e nel paese di accoglienza ☐ Le difficoltà affrontate dalla/e persona/e a carico nella vita di tutti i giorni. Se il richiedente è in grado di occuparsi del parente e in che modo ☐ Laddove il richiedente sia la persona a carico, se l'altra persona è in grado di occuparsi del richiedente e in che modo ☐ Qualsiasi documento giustificativo relativo alla situazione di dipendenza, ad esempio referti medici, documenti, relazioni psicologiche o sociali ☐ Consenso scritto delle persone interessate

Minore non accompagnato
☐ Qualsiasi documento giustificativo relativo ai legami familiari
☐ Qualsiasi documento giustificativo relativo all'attestazione della minore età del richiedente, in particolare se quest'ultimo è prossimo al compimento dei 18 anni di età (ad esempio, documento di identità o certificato di nascita)
☐ Informazioni riguardanti la natura del rapporto nel paese di origine tra il minore e il parente (zia, zio, nonna, nonno)
☐ Capacità del parente di occuparsi del minore
☐ Benessere e sviluppo sociale del minore
☐ Considerazioni in merito all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se esiste la possibilità che il minore sia stato o potrebbe diventare vittima della tratta di esseri umani
☐ Opinioni del minore, tenendo conto della sua età, della sua maturità e del suo contesto culturale.
Clausole discrezionali: clausola di sovranità
☐ Opposizioni da parte del richiedente a un trasferimento verso un paese che è potenzialmente lo Stato membro competente. Le obiezioni potrebbero essere connesse a motivi personali (motivi familiari, motivi di salute) e/o alla situazione generale nello Stato membro competente
☐ Presenza nello Stato membro di familiari (non) richiedenti protezione internazionale
☐ Motivi di tali opposizioni
Clausole discrezionali: clausola umanitaria
☐ Presenza in un altro Stato membro di un'altra persona legata da un vincolo di parentela diversa da quella esaminata in precedenza
☐ Dati personali di tale/i persona/e
☐ Altri dati di tale/i persona/i correlata/e all'attuale luogo di permanenza (ad esempio indirizzo)
☐ Tipo esatto di relazione/contatto nel paese di origine tra il richiedente e tale/i persona/e
☐ Status di tale/i persona/e nell'altro Stato membro
☐ Circostanze nelle quali è avvenuta la separazione
☐ Informazioni sul rapporto/contatto tra il richiedente e tale/i persona/e, dal momento della separazione
☐ Motivi per i quali desiderano ricongiungersi
☐ Eventuali documenti giustificativi
☐ Qualsiasi documento di accompagnamento, ad esempio documenti medici, foto, biglietti di qualsiasi visita dell'altra persona per incontrare il richiedente
☐ Consenso scritto di entrambe le parti

Allegato II – Aspetti da esaminare durante il colloquio: ingresso, permanenza e domanda precedente

Questioni da esaminare durante il colloquio in materia di soggiorno, visti, ingresso e permanenza illegali, domande di asilo precedenti, cessazione delle competenze.

I punti elencati non intendono suggerire come il funzionario esaminatore dovrebbe porre o formulare le domande, quanto piuttosto fungere da promemoria in merito alle questioni che può essere necessario esaminare, a seconda delle particolari circostanze della domanda, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per determinare la competenza.

In caso di assenza di elementi di prova formali a sostegno delle dichiarazioni del richiedente, lo Stato membro richiedente dovrebbe compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere dichiarazioni complete in merito all'itinerario di viaggio ponendo domande dettagliate durante il colloquio.

È molto importante conoscere l'intero itinerario di viaggio del richiedente al termine del colloquio.

Itinerario di viaggio

Per quanto riguarda l'itinerario di viaggio, il funzionario esaminatore raccoglie le informazioni concernenti:

- ☐ Qualsiasi documento pertinente del quale il richiedente possa disporre in relazione al proprio viaggio e in funzione del modo in cui ha viaggiato (ad esempio: passaporto; biglietti aerei, di autobus o treni; carte d'imbarco)
- ☐ Quando e dove è iniziato il viaggio
- ☐ Paesi attraversati dal richiedente durante il suo viaggio
- ☐ Mezzi con i quali il richiedente ha viaggiato e documenti utilizzati per viaggiare (comprende le circostanze della partenza, i transiti e l'arrivo, nonché i veicoli di trasporto utilizzati dal richiedente)
- ☐ Le modalità di attraversamento della frontiera
- ☐ Se il richiedente disponeva di documenti per l'attraversamento delle frontiere
- ☐ Le date di viaggio (spesso è difficile per i richiedenti fornire le date esatte; tuttavia, il quadro temporale è un'informazione importante)
- ☐ Altre persone con le quali il richiedente può aver viaggiato

Domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro

- ☐ Durata della permanenza in ciascun luogo/paese
- ☐ Status del richiedente in tale/i paese/i
- ☐ Se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro
- ☐ Se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale, quando e dove ha presentato la domanda?
- ☐ Descrizione esatta della procedura
- ☐ Esito di tale domanda
- ☐ Eventuale documentazione concernente tale domanda

Titolo di soggiorno rilasciato al richiedente
☐ Eventualità che sia stato rilasciato un permesso di soggiorno al richiedente
☐ Stato membro o Stati membri che hanno rilasciato il titolo di soggiorno
☐ Data di rilascio del titolo di soggiorno
☐ Periodo di validità del titolo di soggiorno
☐ Natura del permesso di soggiorno
☐ Lasso di tempo intercorso tra la data di scadenza del titolo di soggiorno e la domanda di protezione internazionale
☐ Base secondo la quale è stato rilasciato il permesso di soggiorno
Visto rilasciato al richiedente
☐ Eventualità che sia stato rilasciato un visto al richiedente
☐ Stato membro che ha rilasciato il visto
☐ Eventualità che il visto sia stato rilasciato da uno Stato membro per conto di un altro Stato membro
☐ Data di rilascio del visto
☐ Periodo di validità del visto
☐ Tipo di visto rilasciato
☐ Se la persona lo ha utilizzato per entrare/permanere nel territorio degli Stati membri
☐ Lasso di tempo intercorso tra la data di scadenza del visto e la domanda di protezione internazionale
☐ Eventuale rilascio di qualsiasi altro tipo di visto al richiedente
Cessazione della competenza di uno Stato membro
☐ Se la persona ha lasciato il territorio degli Stati membri
☐ Periodo di soggiorno al di fuori del territorio degli Stati membri
☐ Data di uscita dal territorio degli Stati membri e data di entrata in tale territorio
☐ Destinazione (paese di origine o altro paese)
☐ Mezzi di viaggio
☐ Durata della permanenza nel paese terzo
☐ Motivo per il quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri
☐ Eventualità che il richiedente disponga di documenti giustificativi
☐ Circostanze di viaggio: il richiedente ha viaggiato da solo o il viaggio è stato organizzato da un altro Stato membro

Allegato III – Tabelle riassuntive relative all'elenco degli elementi di prova e delle prove indiziarie – Unità familiare

Elementi di prova	Minore non accompagnato (articolo 8)	Familiari beneficiari di protezione internazionale (articolo 9)	Familiari richiedenti protezione internazionale (articolo 10)
Conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro	✓	✓	✓
Estratto dei registri	✓	✓	✓
Titoli di soggiorno rilasciati al familiare	✓	✓	
Autorizzazione di soggiorno temporanea rilasciata al familiare			✓
Documento comprovante il legame di parentela (ove disponibile)	✓	✓	✓
In mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue	✓		✓
Assenso degli interessati		✓	✓

Prove indiziarie	Minore non accompagnato (articolo 8)	Familiari beneficiari di protezione internazionale (articolo 9)	Familiari richiedenti protezione internazionale Articolo 10
Indicazioni verificabili del richiedente	✓	✓	✓
Dichiarazioni dei familiari interessati	✓		
Rapporto informativo/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	✓	✓	✓

Allegato IV – Tabelle riassuntive relative all'elenco degli elementi di prova e delle prove indiziarie – Soggiorno, visto, ingresso illegale e permanenza per almeno 5 mesi/ingresso legale

Elementi di prova	Titoli di soggiorno in corso di validità o scaduti Articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4	Visto in corso di validità o scaduto Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4	Ingresso illegale Articolo 13, paragrafo 1	Permanenza di almeno cinque mesi in uno Stato membro Articolo 13, paragrafo 2	Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna Articolo 14
Titolo di soggiorno (in corso di validità o scaduto, a seconda dei casi)	✓				
Visto (in corso di validità o scaduto) rilasciato		✓			
Estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti	✓	✓			
Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno	✓				
Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il visto		✓			
Risultato positivo (*hit*) trasmesso dal VIS		✓			
Timbro d'ingresso (o annotazione equivalente) su un passaporto o su un passaporto falsificato/contraffatto			✓		✓
Timbro di uscita da un paese confinante con uno Stato membro o timbro di uscita dello Stato membro			✓		✓
Titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'ingresso attraverso una frontiera esterna			✓		✓
Autorizzazione di soggiorno rilasciata nel periodo dell'esame di una richiesta di titolo di soggiorno				✓	
Inviti a lasciare il territorio o provvedimento di espulsione emessi con un intervallo di almeno cinque mesi e rimasti senza effetto				✓	
Estratto di registri di ospedali, carceri, strutture detentive				✓	
Risposta pertinente di Eurodac (categoria 2) o impronte digitali rilevate in connessione con l'ingresso illegale			✓		

Prove indiziarie	Titoli di soggiorno in corso di validità o scaduti Articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4	Visto in corso di validità o scaduto Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4	Ingresso illegale Articolo 13, paragrafo 1	Permanenza di almeno cinque mesi in uno Stato membro Articolo 13, paragrafo 2	Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna Articolo 14
Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente	✓	✓	✓	✓	✓
Rapporto informativo/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	✓	✓	✓	✓	✓
Rapporto informativo/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto	✓	✓			
Rapporto informativo/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.	✓	✓	✓	✓	✓
Rapporto informativo/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo			✓		✓
Rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione non governativa, ad esempio un'organizzazione che fornisce alloggio a persone disagiate				✓	
Impronte digitali, tranne quelle rilevate all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna			✓	✓	✓
Titoli di viaggio, conti di alberghi, carte di accesso, biglietti di appuntamento, dati attestanti che l'interessato ha fatto ricorso a servizi o altri indizi della stessa natura, ecc.			✓	✓	✓

Allegato V – Tabelle riassuntive relative all'elenco degli elementi di prova e delle prove indiziarie – Domande precedenti di protezione internazionale, uscita dal territorio ed espulsioni

Elementi di prova	Uscita dal territorio dello Stato membro Articolo 19, paragrafo 2 e articolo 20, paragrafo 5	Espulsione dal territorio dello Stato membro Articolo 19, paragrafo 3	Domande di asilo precedenti Articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c), d); articolo 20, paragrafo 5
Timbro in uscita	✓	✓	
Estratto di registri del paese terzo prova del soggiorno	✓		
Titoli di trasporto che consentano formalmente di stabilire l'uscita o l'ingresso attraverso una frontiera esterna	✓		
Rapporto informativo/conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri	✓		
Timbro in uscita da un paese terzo confinante con uno Stato membro	✓		
Timbro d'ingresso (o annotazione equivalente) nel documento di viaggio	✓		
Risposta pertinente di Eurodac (categoria 1) o impronte digitali rilevate in connessione con una domanda di protezione internazionale			✓
Impronte digitali rilevate in occasione di una domanda			✓
Modulo compilato dal richiedente			✓
Verbale ufficiale redatto dalle autorità			✓
Estratti di registri e relativi schedari			✓
Rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda			✓
Prova scritta delle autorità che attesta l'effettiva espulsione dello straniero	✓	✓	
Conferma delle informazioni relative all'espulsione da parte del paese terzo		✓	

Prove indiziarie	Uscita dal territorio dello Stato membro Articolo 19, paragrafo 2 e articolo 20, paragrafo 5	Espulsione dal territorio dello Stato membro Articolo 19, paragrafo 3	Domanda di asilo precedente Articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c), d); articolo 20, paragrafo 5
Dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente	✓	✓	✓
Rapporto informativo/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR	✓	✓	✓
Rapporto informativo/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro	✓		✓
Rapporto informativo/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio	✓	✓	✓
Timbro di uscita se il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri per almeno tre mesi	✓	✓	
Impronte digitali, tranne quelle rilevate all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna	✓	✓	
Titoli di viaggio, conti di alberghi, carte di accesso, biglietti di appuntamento, dati attestanti che l'interessato ha fatto ricorso a servizi o altri indizi della stessa natura, ecc.	✓	✓	

RIFERIMENTI

- *Riferimenti alla normativa, alla giurisprudenza pertinente e a ulteriori risorse*

Riferimenti giuridici e giurisprudenza pertinente

Il presente elenco di riferimenti giuridici e di giurisprudenza non costituisce uno strumento di riferimento esaustivo, ma ha il solo scopo di fornire un ausilio pratico ai funzionari esaminatori attraverso il riferimento ad alcune delle disposizioni e alla giurisprudenza principali. Le sentenze relative all'applicazione del regolamento Dublino II, già codificate nel regolamento Dublino III, non figurano nel presente elenco.

La bibliografia che segue è organizzata in modo tematico. Ove possibile, si forniscono i collegamenti ipertestuali alla giurisprudenza e agli altri strumenti giuridici per una maggiore facilità di consultazione.

Quadro giuridico e ambito di applicazione del sistema di Dublino

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Regolamento Dublino III **Regolamento di esecuzione** **Regolamento Eurodac II**	Sulla rapida determinazione della competenza/sull'accesso effettivo alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale: • **CGUE, sentenza del 16 febbraio 2017,** *C.K. e a.* contro *Republika Slovenija,* C-578/16 PPU Accesso effettivo alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (non è necessaria una decisione esplicita per l'esame del merito della domanda): • **CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018,** *Bahtiyar Fathi* contro *Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, C-56/17 Sull'ambito di applicazione del regolamento Dublino III: la procedura di ripresa in carico non si applica ai beneficiari di protezione internazionale: • **CGUE, ordinanza della Corte del 5 aprile 2017,** *Daher Muse Ahmed* contro *Bundesrepublik Deutschland*, C-36/17 Il fatto che uno Stato membro abbia notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione non obbliga lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione a esaminare esso stesso la domanda di protezione internazionale: • **CGUE, sentenza del 23 gennaio 2019,** *M.A. e a.* contro *The International Protection Appeals Tribunal e a.*, C-661/17
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Criteri per la determinazione dello Stato membro competente

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articoli da 8 a 17 **Regolamento Dublino III**	Il richiedente può invocare la non corretta applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento Dublino III: • **CGUE, sentenza del 7 giugno 2016,** *Mehrdad Ghezelbash* contro *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-63/15 Il richiedente può inoltre invocare una violazione della norma di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino III: • **CGUE, sentenza del 7 giugno 2016,** *George Karim* contro *Migrationsverket*, C-155/15 Sul significato della formulazione «presentazione di una domanda» di cui al punto 2, lettera b), del regolamento Dublino III e dell'inizio dei periodi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Dublino III: • **CGUE, sentenza del 26 luglio 2017,** *Tsegezab Mengesteab* contro *Bundesrepublik Deutschland*, C-670/16
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Fornitura di informazioni

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 4 **Regolamento Dublino III**	Sulla mancata fornitura di sufficienti informazioni ai richiedenti con conseguente violazione dell'articolo 3 della CEDU: • **CEDU, sentenza del 14 marzo 2017,** *Ilias e Ahmed* contro *Ungheria*, n. 47287/15 Gli Stati membri devono disporre di mezzi affidabili di comunicazione con i richiedenti: • **CEDU, sentenza del 21 gennaio 2011,** *M.S.S.* contro *Belgio e Grecia*, n. 30696/09
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Colloquio personale

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articoli 4 e 5 **Regolamento Dublino III** **Articolo 14 della DPA**	Sull'obbligo di effettuare il colloquio personale prima della decisione di trasferimento e sulla possibilità per il richiedente di presentare ulteriori informazioni utili per una determinazione corretta: • **CGUE, sentenza del 7 giugno 2016,** *Mehrdad Ghezelbash* contro *Staatssecretaris van Veiligheiden Justitie*, C-63/15
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Considerazioni specifiche concernenti le persone con esigenze particolari – minori

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 24 della DPA **Articoli 21 e 22 della RCD** **Articoli 8, 16 e 17 del regolamento Dublino III**	Su considerazioni antecedenti il trasferimento: trattamento inumano o degradante, trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda: • **CGUE, sentenza del 16 febbraio 2017,** *C.K. e a.* contro *Republika Slovenija,* C-578/16 PPU Gli Stati membri non possono semplicemente negare il diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo genitore di un cittadino dell'UE senza procedere a una valutazione completa dell'infrazione nel merito dei diritti relativi allo status di cittadino dell'Unione del minore: • **CGUE, sentenza del 10 maggio 2017,** *Chavez-Vilchez e a.* contro *Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e a.*, C-133/15 Interesse superiore del minore e unità familiare • **CGUE, sentenza del 23 gennaio 2019,** *M.A. e a.* contro *The International Protection Appeals Tribunal e a.*, C-661/17
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Valutazione delle prove – possibilità di fornire prove e garantire che la competenza sia valutata correttamente

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 19, paragrafo 2; articolo 20, paragrafo 2; articolo 21, paragrafo 1; articolo 22, paragrafi da 2 a 5; articolo 27, paragrafo 1; articolo 34 **Regolamento Dublino III** **Allegato II, allegato V del regolamento di esecuzione**	Sull'ambito di applicazione dell'impugnazione contro una decisione di trasferimento: il richiedente asilo ha il diritto di invocare la non corretta applicazione dei criteri per la determinazione della competenza di cui al capo III del regolamento Dublino III: • **CGUE, sentenza del 7 giugno 2016,** *Mehrdad Ghezelbash* contro *Staatssecretaris van* Veiligheid en Justitie, C-63/15 Sulla cessazione della competenza: il richiedente asilo ha il diritto di invocare una violazione della norma di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, secondo la quale l'obbligo del rispettivo Stato membro di riprenderlo in carico cessa se il richiedente è rimasto fuori dal territorio dello Stato membro per un periodo di almeno tre mesi: • **CGUE, sentenza del 7 giugno 2016,** *George Karim* contro *Migrationsverket,* C-155/15 Sulla presentazione di una domanda, sull'avvio della procedura di determinazione e sulla scadenza del periodo della richiesta di presa in carico: • **CGUE, sentenza del 26 luglio 2017,** *Tsegezab Mengesteab* contro *Bundesrepublik Deutschland*, C-670/16
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Valutazione delle prove: criteri e altre disposizioni concernenti l'unità familiare

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articoli 8, 9, 10, 11, 16, 17 **Regolamento Dublino III**	L'applicazione della clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III è incondizionata. L'autorità che applica l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non deve essere l'autorità responsabile della determinazione dello Stato membro competente. Non è previsto alcun mezzo di impugnazione contro la decisione di non applicare l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III: • **CGUE, sentenza del 23 gennaio 2019,** *M.A. e a.* contro *The International Protection Appeals Tribunal e a.*, C-661/17 Come norma generale, l'articolo 9 del regolamento Dublino III non è applicabile in una situazione di ripresa in carico; tuttavia, in una situazione come quella di cui all'articolo 20, paragrafo 5 di tale regolamento e a condizione che l'interessato dimostri immediatamente che, a norma dell'articolo 9 del regolamento Dublino III, lo Stato membro in cui si trova attualmente dovrebbe essere competente, si può invocare l'articolo 9 di tale regolamento: • **CGUE, sentenza del 2 aprile 2019,** *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* contro *H. e R.*, cause riunite C-582/17 e C-583/17
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Sulla durata della procedura

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articoli 12, 13,14, 15; **articolo 19, paragrafi da 1 a 3; articolo 20, paragrafo 5** **Regolamento Dublino III**	Sulla durata della procedura: lo Stato membro nel quale la persona è presente deve esercitare il suo diritto di esaminare la domanda, dato che non deve ricorrere a una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole: • **CGUE, sentenza del 21 dicembre 2011**, *N.S. e a.* contro *Secretary of State for the Home Department*, cause riunite C-411/10 e C-493/10 Sulle richieste di nuovo esame e sui termini per la risposta, scadenza del termine ed effetto: • **CGUE, sentenza del 13 novembre 2018,** *X e X* contro *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, cause riunite C-47/17 e C-48/17 Sull'avvio della procedura di determinazione e sulla presentazione di una domanda, nonché sui termini per la presentazione di una richiesta: • **CGUE, sentenza del 26 luglio 2017,** *Tsegezab Mengesteab* contro *Bundesrepublik Deutschland*, C-670/16 Una decisione di trasferimento è adottata e notificata soltanto dopo l'accettazione di una richiesta di trasferimento: • **CGUE, sentenza del 31 maggio 2018,** *Adil Hassan* contro *Préfet du Pas-de-Calais*, C-647/16 Il termine prorogato di trasferimento per i richiedenti fuggiti è invocato informando lo Stato membro competente prima della scadenza del termine originario: • **CGUE, sentenza del 19 marzo 2019,** *Abubacarr Jawo* contro *Bundesrepublik Deutschland*, C-163/17
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Valutazione delle prove: criteri relativi al soggiorno, all'ingresso e alla permanenza

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articoli 12, 13,14, 15; **articolo 19, paragrafi da 1 a 3; articolo 20, paragrafo 5** **Regolamento Dublino III**	Sull'ingresso autorizzato a titolo di deroga per motivi umanitari; sulla definizione di «visto»; sulla definizione di «attraversamento clandestino della frontiera»; sul rilascio di un visto e sull'attraversamento illegale di una frontiera esterna; la data di presentazione di una richiesta determina l'applicabilità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III; un ricorso nei confronti di una decisione di trasferimento non ha effetto su tale periodo: • **CGUE, sentenza del 26 luglio 2017,** *Kadija Jafari e Zainab Jafari* contro *Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, C-646/16 • **CGUE, sentenza del 26 luglio 2017,** *A.S.* contro *Républika Slovenija,* C-490/16
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Valutazione delle prove: domande di asilo precedenti

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d) **Regolamento Dublino III**	Indipendentemente da un ricorso pendente nello Stato membro richiesto, una richiesta deve essere sempre presentata entro i termini; un ricorso presentato in una data precedente può coesistere (e continuare) con un ricorso simultaneo contro una decisione di trasferimento di una data successiva; non occorre informare lo Stato membro richiesto di precedenti ricorsi (pendenti); la consegna di un richiedente ai sensi di un mandato d'arresto europeo è separata dall'applicazione del regolamento Dublino III: • **CGUE, sentenza del 5 luglio 2018,** *X* contro *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-213/17 L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III non richiede che la procedura di esame della domanda di un richiedente sia ripresa dalla fase in cui è stata interrotta dopo il trasferimento di tale richiedente: • **CGUE, sentenza del 17 marzo 2016,** *Shiraz Baig Mirza* contro *Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, C-695/15 Occorre effettuare una nuova richiesta di trasferimento quando un richiedente ritorna nello Stato membro che lo ha precedentemente trasferito; in tal caso si applicano condizioni speciali: • **CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018,** *Bundesrepublik Deutschland* contro *Aziz Hasan*, C-360/16 Sulla domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria e sull'applicabilità della procedura di ripresa in carico • **CGUE, ordinanza del 5 aprile 2017,** *Daher Muse Ahmed* contro *Bundesrepublik Deutschland*, C-36/17 • **CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018,** *Bundesrepublik Deutschland* contro *Aziz Hasan*, C-360/16
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Trasferimento Dublino

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma; articolo 17, paragrafo 1 **Regolamento Dublino III**	La scadenza dei termini per il trasferimento dell'interessato è sufficiente per un trasferimento automatico della competenza; l'interessato può invocare tale argomento in giudizio: • **CGUE, sentenza del 25 ottobre 2017,** *Majid Shiri*, C-201/16 Significato del concetto di «fuga»; il termine prorogato di trasferimento per i richiedenti fuggiti è invocato informando lo Stato membro competente prima della scadenza del termine originario; l'articolo 4 della Carta può essere applicabile per il trasferimento di richiedenti conformemente all'articolo 29 del regolamento Dublino III in caso di rischio sostanziale che l'interessato subisca un trattamento inumano o degradante dopo aver ricevuto protezione internazionale nello Stato membro competente. • **CGUE, sentenza del 19 marzo 2019,** *Abubacarr Jawo* contro *Bundesrepublik Deutschland*, C-163/17 Sulla violazione dell'articolo 4 della Carta e dell'articolo 3 della CEDU e sul trattamento inumano e degradante • **CGUE, sentenza del 16 febbraio 2017,** *C.K. e a.* contro *Republika Slovenija*, C-578/16 PPU
	Giurisprudenza nazionale
	Da compilare a cura delle autorità nazionali.

Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

— al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
— al numero +32 22999696, oppure
— per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito https://op.europa.eu/it/publications
Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: http://eur-lex.europa.eu

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (http://data.europa.eu/euodp/it) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.

Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea